

# IntesaObiettivo 24

---

## Nota Informativa Condizioni Contrattuali

**Intesa Vita S.p.A.**

**Compagnia di Assicurazioni Vita**

Sede Legale: via Ugo Bassi 8/b – 20159 Milano – Telefono 02 60764.1 – Fax 02 60764.503  
Cap. Soc. € 394.226.300 i.v. – Registro delle Imprese di Milano – C.F. e Part. IVA n. 00895940328

Impresa autorizzata all'esercizio dell'assicurazione sulla vita  
con provvedimento ISVAP n. 2235 del 16/12/03 (G.U. n. 298 del 24/12/2003)





# Sommario

---

## IntesaObiettivo 24 – Nota Informativa

---

Premessa .....	pag.	5
A – Informazioni relative alla Compagnia .....	"	5
B – Avvertenze per il Contraente .....	"	5
C – Informazioni sul contratto .....	"	6
C 1 – Definizione delle prestazioni previste dal contratto .....	"	6
C 2 – Indicazioni sugli attivi destinati a copertura degli impegni tecnici assunti dalla Compagnia nel periodo di indicizzazione .....	"	15
C 3 – Premio versato .....	"	20
C 4 – Spese e costi di liquidazione .....	"	20
C 5 – Conclusione, decorrenza e durata del contratto .....	"	21
C 6 – Età all'ingresso in assicurazione .....	"	21
C 7 – Riscatto totale .....	"	21
C 8 – Riscatto parziale su esplicita richiesta del Contraente .....	"	23
C 9 – Recesso .....	"	24
C10 – Aspetti legali e fiscali .....	"	25
C11 – Regole relative all'esame dei reclami .....	"	26
C12 – Controllo e disciplina dell'assicurazione vita .....	"	26
C13 – Legislazione applicabile .....	"	26
C14 – Lingua utilizzabile .....	"	26
C15 – Informazioni in corso di contratto .....	"	27
C16 – Liquidazione delle somme assicurate: informativa circa la documentazione da consegnare alla Compagnia .....	"	27

---

## IntesaObiettivo 24 – Condizioni Contrattuali

---

Art. 1 – Le prestazioni assicurate .....	pag.	29
Art. 2 – Il premio versato .....	"	30
Art. 3 – Spese sul premio e costi a carico del contratto .....	"	30
Art. 4 – La prestazione in caso di premorienza dell'Assicurato .....	"	31
Art. 5 – Gestione finanziaria dell'investimento .....	"	32
Art. 6 – Modalità di determinazione delle prestazioni annuali previste nel periodo di indicizzazione .....	"	33
Art. 7 – I Beneficiari .....	"	34
Art. 8 – Limiti di età dell'Assicurato alla data di decorrenza del contratto .....	"	35
Art. 9 – La conclusione del contratto, l'entrata in vigore dell'assicurazione, la durata .....	"	35
Art. 10 – Recesso .....	"	35
Art. 11 – Facoltà di reimpiegare la prestazione liquidata per il caso di morte .....	"	36
Art. 12 – Rivalutazione del capitale assicurato nel periodo rivalutabile .....	"	36
Art. 13 – Riscatto totale .....	"	36
Art. 14 – Riscatto parziale .....	"	37
Art. 15 – I pagamenti della Compagnia .....	"	38
Art. 16 – Cessione, pegno e vincolo della polizza .....	"	39
Art. 17 – Prestiti .....	"	39
Art. 18 – Le tasse e le imposte .....	"	40
Art. 19 – I riferimenti a norme di legge .....	"	40
Art. 20 – Foro competente .....	"	40

---

Regolamento della Gestione Speciale "Trendifondo Intesa Vita" .....	pag.	41
---	------	----

---

Informativa sulla privacy .....	pag.	43
---------------------------------	------	----

---

Glossario .....	pag.	44
-----------------	------	----

---



# Nota Informativa

---

## Premessa

La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente e all'Assicurato tutte le informazioni preliminari necessarie per poter sottoscrivere, con cognizione di causa e fondatezza di giudizio, il contratto di assicurazione sulla vita "IntesaObiettivo 24".

La Nota Informativa, relativa alla tipologia di polizza oggetto del contratto, è regolata da specifiche disposizioni impartite dall'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) sulla base delle norme emanate a tutela del Consumatore dall'Unione Europea per il settore delle assicurazioni sulla vita e recepite nell'ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

**La presente Nota Informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell'ISVAP.**

---

## A. Informazioni relative alla Compagnia

Intesa Vita S.p.A. – Compagnia di Assicurazioni Vita ha la sua sede sociale in via Ugo Bassi 8/b, 20159 MILANO – ITALIA, tel. 02 60764.1 – fax 02 60764.503.

È un'impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni sulla Vita con provvedimento dell'ISVAP n. 2235 del 16/12/03 (G.U. 24/12/2003 n. 298).

---

## B. Avvertenze per il Contraente

La presente Nota Informativa descrive un'assicurazione sulla vita in forma mista speciale a premio unico di durata prestabilita. Tale assicurazione nasce come forma tariffaria di tipo Index Linked e potrebbe, nel corso della durata contrattuale, diventare di tipo rivalutabile, in caso di rimborso anticipato della struttura finanziaria sottostante, come più avanti spiegato dettagliatamente.

Le assicurazioni "Index Linked" hanno la caratteristica di avere le somme dovute dalla Compagnia direttamente collegate al valore di uno o più parametri di riferimento, costituiti da titoli, da indici o da strumenti finanziari, e comportano rischi finanziari per il Contraente, riconducibili all'andamento dei parametri di riferimento. In particolare, per il prodotto IntesaObiettivo 24, le somme dovute dalla Compagnia per tutto il periodo di indicizzazione (le prestazioni caso vita, quella in caso di premorienza dell'Assicurato ed il valore di riscatto) sono collegate al valore di una struttura finanziaria rappresentata da un'obbligazione strutturata, dettagliatamente descritta nella Sezione C della presente Nota Informativa.

La sottoscrizione di IntesaObiettivo 24 comporta per il Contraente gli elementi di rischio propri di un investimento azionario e, per alcuni aspetti, anche quelli di un investimento obbligazionario. In particolare:

- **rischio generico o sistematico:** rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali i titoli sono negoziati;
- **rischio specifico:** rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico del soggetto emittente;
- **rischio di interesse:** rischio, tipico dei titoli di debito, collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti di tali titoli in modo direttamente proporzionale alla loro vita residua); un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo e viceversa;

- **rischio di emittente:** rischio che il soggetto emittente l'obbligazione strutturata non sia in grado di far fronte ai propri adempimenti.

**Nel periodo di indicizzazione, IntesaObiettivo 24 non prevede alcuna garanzia di rendimento minimo rilasciata direttamente dalla Compagnia.**

In caso di rimborso anticipato dell'obbligazione strutturata sottostante, la Compagnia garantisce, nel corso del successivo periodo rivalutabile, prestazioni non inferiori al valore di realizzo dell'obbligazione stessa, il quale però potrebbe risultare inferiore, in caso di insolvenza del Soggetto emittente, al premio versato.

In conseguenza di ciò, come evidenziato nella sezione C della presente Nota Informativa:

- la prestazione in caso di decesso e il valore di riscatto del contratto potrebbero risultare inferiori al premio pagato;
- la prestazione in caso di vita a scadenza potrebbe risultare inferiore al premio versato a seguito dell'insolvenza del Soggetto Emittente l'obbligazione strutturata.

**Leggere attentamente tutta la nota informativa prima della sottoscrizione della polizza.**

## C. Informazioni sul contratto

### C.1 – Definizione delle prestazioni previste dal contratto

IntesaObiettivo 24 prevede, a fronte della corresponsione di un premio unico, il pagamento di prestazioni sia in caso di sopravvivenza dell'Assicurato, sia in caso di sua premorienza nel corso della durata contrattuale stessa.

La natura e la modalità di determinazione delle prestazioni sono differenziate a seconda che sia intervenuto o meno il rimborso anticipato dell'obbligazione strutturata. Nel caso si verifichi il rimborso anticipato, la durata contrattuale risulterà suddivisa in due periodi: il primo, collegato all'indicizzazione dell'obbligazione strutturata (**Periodo di Indicizzazione**), è compreso tra la data di decorrenza contrattuale e la data di rimborso del titolo finanziario sottostante, il secondo, con prestazioni legate al rendimento realizzato da una Gestione Speciale (**Periodo di Rivalutazione**), è compreso tra il giorno successivo alla data di rimborso anticipato e la scadenza contrattuale, fissata al 2 Gennaio 2015.

#### Periodo di Indicizzazione

Alla decorrenza del contratto, la Compagnia investe il premio versato, al netto dei caricamenti, in una obbligazione strutturata che prevede:

- la corresponsione, alle ricorrenze annuali di maturazione previste dal contratto, di prestazioni annuali fisse e variabili, pagabili al Contraente sotto forma di riscatto parziale programmato;
- il rimborso del valore nominale alla data del termine del periodo di indicizzazione.

Il valore nominale della struttura è pari al premio versato.

Il termine del periodo di indicizzazione è legato all'eventuale rimborso anticipato del titolo finanziario sottostante e viene a coincidere:

- con la scadenza contrattuale, qualora la somma delle prestazioni annuali – come più avanti definite, espresse in percentuale sul valore nominale della struttura ed al lordo del relativo costo di liquidazione – maturate fino al 2 Gennaio 2014, sia risultata inferiore al 24%;
- con la data di maturazione annuale in cui dovesse verificarsi la condizione per

cui la somma delle prestazioni annuali complessivamente maturate – espresse in percentuale sul valore nominale della struttura ed al lordo del relativo costo di liquidazione – raggiunga il 24%.

Le caratteristiche finanziarie di IntesaObiettivo 24, relativamente a:

- L'Agente per il Calcolo, nonché il codice ISIN identificativo dell'obbligazione strutturata associata al contratto;
- il prezzo di acquisto dell'obbligazione strutturata, nonché le commissioni implicite applicate sul premio;
- per quanto riguarda la componente obbligazionaria della struttura, il tasso annuo di rendimento lordo nominale e quello di rendimento effettivo lordo;
- il valore iniziale della componente derivata a cui sono associate le prestazioni annuali;
- la valorizzazione periodica dell'obbligazione strutturata, che rileva ai fini della determinazione delle prestazioni assicurate nel periodo di indicizzazione;

sono legate alla specifica emissione di prodotto che il Contraente sottoscrive. Questa è individuabile in maniera univoca tramite il numero di Serie di prodotto riportato nel simplo di polizza; in particolare la prima emissione è denominata IntesaObiettivo 24 – Serie I.

#### **Periodo rivalutabile**

Il valore nominale di realizzo della struttura finanziaria confluirà automaticamente, a partire dal giorno successivo alla data di effetto del rimborso in una Gestione Speciale, come più avanti specificato e le successive prestazioni saranno quindi legate ai rendimenti di detta Gestione.

#### **Prestazioni in caso di vita dell'Assicurato**

##### **Determinazione delle prestazioni**

##### **◆ Nel periodo di indicizzazione**

A condizione che l'Assicurato sia in vita, il contratto riconoscerà al Contraente:

- alle date 2 Gennaio 2006 e 2 Gennaio 2007, delle prestazioni annuali determinate in misura fissa, secondo le modalità di seguito riportate, ed erogate a titolo di riscatto parziale programmato, ciascuna al netto del relativo costo fisso di liquidazione di cui al punto C.4.2;
- alle successive date di maturazione annuale del 2 Gennaio, a partire dal 2 Gennaio 2008 e fino alla data di maturazione annuale coincidente con l'eventuale rimborso anticipato del titolo, ovvero in assenza di rimborso anticipato, fino alla data del 2 Gennaio 2014, delle prestazioni annuali in misura variabile, secondo le modalità riportate al successivo paragrafo "Misura delle prestazioni annuali riconosciute nel periodo di indicizzazione"; ciascuna prestazione viene erogata, a titolo di riscatto parziale programmato, al netto del relativo costo fisso di liquidazione di cui al punto C.4.2;
- alla data di scadenza contrattuale, fissata il 2 Gennaio 2015, a condizione che non si siano verificate prima della scadenza contrattuale le condizioni per il rimborso anticipato del titolo, la somma dei seguenti importi:
  - il valore di realizzo dell'obbligazione strutturata, corrispondente al valore nominale e, sul singolo contratto, al premio versato;
  - la prestazione annuale variabile maturata a scadenza, determinata secondo le modalità riportate al successivo paragrafo "Misura delle prestazioni annuali riconosciute nel periodo di indicizzazione".

#### ◆ Nel periodo rivalutabile

Qualora si sia verificato il rimborso anticipato della struttura finanziaria prima della scadenza contrattuale e in caso di sopravvivenza dell'Assicurato a scadenza, la Compagnia riconoscerà al Contraente, alla data del 2 Gennaio 2015, l'importo pari al capitale assicurato rivalutato fino a tale data, così come definito successivamente.

#### Misura delle prestazioni annuali riconosciute nel periodo di indicizzazione

##### ◆ Prestazioni annuali fisse

Due prestazioni annuali fisse, in percentuale sul valore nominale del titolo, maturano come di seguito indicato:

Data di maturazione	Percentuale
2 Gennaio 2006	4%
2 Gennaio 2007	4%

##### ◆ Prestazioni annuali variabili

Ad ogni 2 Gennaio, a partire dal 2008 e fino al 2015, a condizione che non si sia ancora concluso il periodo di Indicizzazione, può maturare una prestazione annuale variabile, sulla base dei valori ufficiali di chiusura relativi a ciascuno dei 5 indici – specificati al successivo punto C.2 – rilevati a ciascuna delle Date di Rilevazione di seguito indicate:

1<sup>a</sup> Serie di Date di Rilevazione:

17, 18, 19, 20 e 21 Dicembre 2007 (termine 1<sup>a</sup> Serie: 21 Dicembre 2007);

2<sup>a</sup> Serie di Date di Rilevazione:

15, 16, 17, 18 e 19 Dicembre 2008 (termine 2<sup>a</sup> Serie: 19 Dicembre 2008);

3<sup>a</sup> Serie di Date di Rilevazione:

14, 15, 16, 17 e 18 Dicembre 2009 (termine 3<sup>a</sup> Serie: 18 Dicembre 2009);

4<sup>a</sup> Serie di Date di Rilevazione:

13, 14, 15, 16 e 17 Dicembre 2010 (termine 4<sup>a</sup> Serie: 17 Dicembre 2010);

5<sup>a</sup> Serie di Date di Rilevazione:

19, 20, 21, 22 e 23 Dicembre 2011 (termine 5<sup>a</sup> Serie: 23 Dicembre 2011);

6<sup>a</sup> Serie di Date di Rilevazione:

17, 18, 19, 20 e 21 Dicembre 2012 (termine 6<sup>a</sup> Serie: 21 Dicembre 2012);

7<sup>a</sup> Serie di Date di Rilevazione:

16, 17, 18, 19 e 20 Dicembre 2013 (termine 7<sup>a</sup> Serie: 20 Dicembre 2013);

8<sup>a</sup> Serie di Date di Rilevazione:

15, 16, 17, 18 e 19 Dicembre 2014 (termine 8<sup>a</sup> Serie: 19 Dicembre 2014).

Per ogni Serie di Rilevazione viene quindi calcolata la performance di ciascun indice inserito nel paniere rispetto al suo valore iniziale rilevato il 30 Dicembre 2004, in base alla seguente formula:

$$\frac{P - P_{\text{iniziale}}}{P_{\text{iniziale}}}$$

essendo:

P: media aritmetica semplice dei cinque valori ufficiali di chiusura dell'indice alle Date di Rilevazione riferite a ciascuna Serie sopra indicata;

P<sub>iniziale</sub>: il valore ufficiale di riferimento di chiusura dell'indice considerato il 30 Dicembre 2004.



La prestazione annuale maturata al 2 Gennaio successivo al termine di una data Serie di Rilevazione sarà dell'8% del valore nominale dell'obbligazione strutturata se la formula di cui sopra fornirà valori maggiori o uguali a zero per ogni indice del paniere; viceversa, se almeno un indice del paniere fornirà valore negativo, allora al successivo 2 Gennaio non verrà corrisposta alcuna prestazione annuale variabile. La corresponsione della prestazione annuale variabile dell'8% sarà erogata a condizione che la somma complessiva delle prestazioni riconosciute dal contratto nel periodo di Indicizzazione non risulti superiore al 24%.

### **Modalità di erogazione delle prestazioni maturate**

Ciascuna prestazione annuale collegata al periodo di indicizzazione, esclusa quella relativa al 2 Gennaio 2015, sarà erogata dalla Compagnia entro 30 giorni dalla relativa data di maturazione, quale sopra definita.

La prestazione dovuta alla data di scadenza, comprensiva della prestazione annua maturata il 2 Gennaio 2015, sarà invece erogata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa prevista all'Art. 15 delle Condizioni Contrattuali, se inviata direttamente alla Compagnia, o dalla data di consegna della stessa alla rete distributiva.

**La disponibilità delle prestazioni caso vita sopra indicate, in corso di contratto e a scadenza per il periodo di indicizzazione, è condizionata alla solvibilità del Soggetto Emittente il titolo obbligazionario (rischio di controparte), che la Compagnia non garantisce.**

Nel caso di totale o parziale non solvibilità del Soggetto Emittente il titolo obbligazionario, le percentuali relative alle prestazioni annuali di cui sopra e il valore di realizzo del titolo a scadenza potrebbero subire un ridimensionamento sulla base della relativa percentuale effettiva di realizzo.

### **Parametri di riferimento a cui sono collegate le prestazioni in caso di vita dell'Assicurato**

#### **◆ Nel periodo di indicizzazione**

I parametri di riferimento a cui sono collegate le prestazioni previste in caso di vita dell'Assicurato durante il periodo di indicizzazione sono rappresentati da una struttura finanziaria di tipo index linked, denominata in Euro e costituita da un'obbligazione strutturata, in Euro, definita al punto C.2.

La relativa pubblicazione del valore di IntesaObiettivo 24 – opportunamente identificato dallo specifico progressivo di Serie di prodotto riportato nel simplo di polizza – che rileva ai fini della determinazione della prestazione assicurata nel periodo di indicizzazione, viene effettuata giornalmente su un quotidiano (attualmente "Il Sole 24 Ore").

#### **◆ Nel periodo rivalutabile**

In caso di rimborso anticipato della struttura finanziaria di tipo index linked prima della data di scadenza contrattuale, il valore della struttura finanziaria confluirà automaticamente, a partire dal giorno successivo alla data di effetto del rimborso, nella Gestione Speciale Trendifondo Intesa Vita, il cui Regolamento costituisce parte integrante del contratto. Trendifondo Intesa Vita è un'apposita gestione degli investimenti, separata dalle altre attività della Compagnia; essa viene annualmente sot-

toposta a certificazione da parte di una Società di revisione contabile, iscritta all'albo di cui all'Art. 161 del D. Lgs. 24/02/1998 n. 58, che attesta la correttezza della gestione ed i risultati conseguiti.

Il Contraente ha facoltà di richiedere alla Compagnia un prospetto aggiornato della ripartizione delle attività che compongono Trendifondo Intesa Vita.

Nel corso del periodo rivalutabile è previsto l'invio al Contraente, con cadenza annuale, di una lettera di rivalutazione, con l'indicazione dell'ammontare del capitale assicurato.

#### **Attribuzione al contratto del rendimento conseguito dalla Gestione Speciale collegata**

Al termine del periodo di indicizzazione dovuto a rimborso anticipato del titolo obbligazionario, il valore di realizzo della struttura finanziaria costituirà il capitale assicurato ad inizio del periodo di rivalutazione. Il capitale assicurato verrà quindi rivalutato ad ogni 2 Gennaio successivo; l'ultima rivalutazione verrà effettuata in coincidenza con la data di scadenza contrattuale.

Ciascuna rivalutazione avverrà sulla base del rendimento finanziario annuo effettivo realizzato da Trendifondo Intesa Vita realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente la data di rivalutazione, diminuito di un'aliquota fissa dell'1,2%. In ogni caso, il tasso annuo di rivalutazione non potrà mai risultare negativo ed ogni nuova rivalutazione verrà applicata al capitale assicurato comprensivo delle rivalutazioni già precedentemente attribuite.

#### **Esemplificazione delle prestazioni in caso di vita dell'Assicurato**

Le seguenti esemplificazioni hanno l'esclusivo scopo di agevolare la comprensione dei meccanismi di fluttuazione delle prestazioni caso vita del contratto; i valori in esse indicati, al lordo degli oneri fiscali, sono puramente indicativi e non hanno nessuna pretesa di replicare una realtà passata, né offrono alcuna garanzia di uguale andamento nel futuro. In particolare tali esempi presuppongono che non siano state effettuate sul contratto operazioni pregresse di riscatto parziale su richiesta esplicita del Contraente, di cui al successivo C.8.

#### **PERIODO DI INDICIZZAZIONE**

A) Esemplificazione delle **prestazioni annuali in misura fissa** (in percentuale su premio versato):

Data di maturazione	Esempio 1	Esempio 2	Esempio 3
	% Prestazione	% Prestazione	% Prestazione
2-Gen-06	4%	4%	4%
2-Gen-07	4%	4%	4%

B) Esempificazione delle **prestazioni annuali in misura variabile** (in percentuale su premio versato):

	Esempio 1		Esempio 2		Esempio 3	
1ª RILEVAZIONE	Indice	Perf.	Indice	Perf.	Indice	Perf.
Performance degli indici, relative alla 1ª Serie di Date di Rilevazione, calcolata rispetto al 30 Dicembre 2004.	DJ E. Stoxx Auto & Parts 0,8% DJ E. Stoxx 600 Health 2,3% DJ E. Telecommunication 26,7% DJ E. Stoxx Oil & Gas 0,0% DJ E. Stoxx Banks 24,0%		DJ E. Stoxx Auto & Parts 14,6% DJ E. Stoxx 600 Health 16,0% DJ E. Telecommunication -0,8% DJ E. Stoxx Oil & Gas 25,9% DJ E. Stoxx Banks 17,0%		DJ E. Stoxx Auto & Parts -16% DJ E. Stoxx 600 Health 23,6% DJ E. Telecommunication -15% DJ E. Stoxx Oil & Gas -14% DJ E. Stoxx Banks -14,4%	
2ª RILEVAZIONE	Indice	Perf.	Indice	Perf.	Indice	Perf.
Performance degli indici, relative alla 2ª Serie di Date di Rilevazione, calcolata rispetto al 30 Dicembre 2004.	DJ E. Stoxx Auto & Parts 11,4% DJ E. Stoxx 600 Health 11,0% DJ E. Telecommunication 2,1% DJ E. Stoxx Oil & Gas 25,3% DJ E. Stoxx Banks 13,7%		DJ E. Stoxx Auto & Parts 8,2% DJ E. Stoxx 600 Health -0,1% DJ E. Telecommunication 52,1% DJ E. Stoxx Oil & Gas -1,4% DJ E. Stoxx Banks -5%		DJ E. Stoxx Auto & Parts -6,9% DJ E. Stoxx 600 Health 21,5% DJ E. Telecommunication 2,5% DJ E. Stoxx Oil & Gas -13,7% DJ E. Stoxx Banks -22,0%	
3ª RILEVAZIONE			Indice	Perf.	Indice	Perf.
Performance degli indici, relative alla 3ª Serie di Date di Rilevazione, calcolata rispetto al 30 Dicembre 2004.			DJ E. Stoxx Auto & Parts 24,4% DJ E. Stoxx 600 Health 2,1% DJ E. Telecommunication 24,5% DJ E. Stoxx Oil & Gas 6,7% DJ E. Stoxx Banks 25,9%		DJ E. Stoxx Auto & Parts -2,3% DJ E. Stoxx 600 Health -2,2% DJ E. Telecommunication -3,7% DJ E. Stoxx Oil & Gas -5,6% DJ E. Stoxx Banks -10,6%	
4ª RILEVAZIONE			Indice	Perf.	Indice	Perf.
Performance degli indici, relative alla 4ª Serie di Date di Rilevazione, calcolata rispetto al 30 Dicembre 2004.			DJ E. Stoxx Auto & Parts -7,0% DJ E. Stoxx 600 Health -8,2% DJ E. Telecommunication 2,1% DJ E. Stoxx Oil & Gas 23,7% DJ E. Stoxx Banks -23,1%		DJ E. Stoxx Auto & Parts 0,2% DJ E. Stoxx 600 Health 2,4% DJ E. Telecommunication 1,8% DJ E. Stoxx Oil & Gas 2,2% DJ E. Stoxx Banks -1,7%	
5ª RILEVAZIONE			Indice	Perf.	Indice	Perf.
Performance degli indici, relative alla 5ª Serie di Date di Rilevazione, calcolata rispetto al 30 Dicembre 2004.			DJ E. Stoxx Auto & Parts 0,6% DJ E. Stoxx 600 Health 13% DJ E. Telecommunication 2,9% DJ E. Stoxx Oil & Gas 5,7% DJ E. Stoxx Banks 26,9%		DJ E. Stoxx Auto & Parts 15,8% DJ E. Stoxx 600 Health 20,3% DJ E. Telecommunication -1,2% DJ E. Stoxx Oil & Gas 17,3% DJ E. Stoxx Banks 16,8%	
6ª RILEVAZIONE					Indice	Perf.
Performance degli indici, relative alla 6ª Serie di Date di Rilevazione, calcolata rispetto al 30 Dicembre 2004.					DJ E. Stoxx Auto & Parts 15,8% DJ E. Stoxx 600 Health 20,3% DJ E. Telecommunication -0,5% DJ E. Stoxx Oil & Gas 17,3% DJ E. Stoxx Banks 16,8%	
7ª RILEVAZIONE					Indice	Perf.
Performance degli indici, relative alla 7ª Serie di Date di Rilevazione, calcolata rispetto al 30 Dicembre 2004.					DJ E. Stoxx Auto & Parts 15,8% DJ E. Stoxx 600 Health 20,3% DJ E. Telecommunication 13,8% DJ E. Stoxx Oil & Gas 17,3% DJ E. Stoxx Banks -2,5%	
8ª RILEVAZIONE					Indice	Perf.
Performance degli indici, relative alla 8ª Serie di Date di Rilevazione, calcolata rispetto al 30 Dicembre 2004.					DJ E. Stoxx Auto & Parts 15,8% DJ E. Stoxx 600 Health 20,3% DJ E. Telecommunication -4,7% DJ E. Stoxx Oil & Gas 17,3% DJ E. Stoxx Banks 16,8%	
Rilevazioni in cui la performance di tutti i 5 indici di riferimento è risultata superiore o pari allo 0%.	1ª Rilevazione 2ª Rilevazione Conclusione Periodo di Indicizzazione 2 Gennaio 2009		3ª Rilevazione 5ª Rilevazione Conclusione Periodo di Indicizzazione 2 Gennaio 2012		Nessuna Conclusione Periodo di Indicizzazione 2 Gennaio 2015	



Data di maturazione	% Prestazione	% Prestazione	% Prestazione
2-Gen-08	8%	0%	0%
2-Gen-09	8%	0%	0%
2-Gen-10	Periodo di Rivalutazione	8%	0%
2-Gen-11		0%	0%
2-Gen-12		8%	0%
2-Gen-13		Periodo di Rivalutazione	0%
2-Gen-14			0%
2-Gen-15			0%

## PERIODO DI RIVALUTAZIONE

C) Ipotesi di sviluppo del capitale assicurato nel periodo di rivalutazione per premio versato di Euro 2.500,00

Epoca di riferimento (*)	Esempio 1	Esempio 2	Esempio 3
	Capitale assicurato	Capitale assicurato	Capitale assicurato
2-Gen-06	Periodo di indicizzazione	Periodo di indicizzazione	Periodo di indicizzazione
2-Gen-07			
2-Gen-08			
2-Gen-09			
2-Gen-10	€ 2.500,00	€ 2.500,00	
2-Gen-11	€ 2.582,50	€ 2.582,50	
2-Gen-12	€ 2.667,72	€ 2.667,72	
2-Gen-13	€ 2.755,75	€ 2.755,75	
2-Gen-14	€ 2.846,69	€ 2.846,69	
2-Gen-15	€ 2.940,63	€ 2.940,63	
	€ 3.037,67	€ 3.037,67	

(\*) In caso di coincidenza con la data di rimborso anticipato dell'obbligazione strutturata, la data di riferimento è da intendersi posticipata al giorno successivo.

N.B.: Lo sviluppo del capitale assicurato viene operato ipotizzando di riconoscere sul contratto un beneficio finanziario annuo pari al 3,3%, determinato sulla base del rendimento annuo indicato dall'Isvap del 4,5% e sottraendo ad esso una misura pari all'1,2%, secondo quanto stabilito dalle Condizioni Contrattuali. La misura di rivalutazione coincide con tale beneficio finanziario. Non vi è alcuna certezza che le ipotesi di sviluppo del capitale assicurato si realizzino effettivamente.

D) Riepilogo **prestazioni caso vita** per premio versato di Euro 2.500,00

Data di maturazione	Esempio 1	Esempio 2	Esempio 3
	Prestazione % Prestazione * Premio versato (al netto dei costi fissi di liquidazione)	Prestazione % Prestazione * Premio versato (al netto dei costi fissi di liquidazione)	Prestazione % Prestazione * Premio versato (al netto dei costi fissi di liquidazione)
2-Gen-06	€ 95,00	€ 95,00	€ 95,00
2-Gen-07	€ 95,00	€ 95,00	€ 95,00
2-Gen-08	€ 195,00	€ 0,00	€ 0,00
2-Gen-09	€ 195,00	€ 0,00	€ 0,00
2-Gen-10		€ 195,00	€ 0,00
2-Gen-11		€ 0,00	€ 0,00
2-Gen-12		€ 195,00	€ 0,00
2-Gen-13			€ 0,00
2-Gen-14			€ 0,00
2-Gen-15			€ 0,00
2-Gen-15	€ 3.037,67	€ 2.755,75	€ 2.500,00

N.B.: I valori sopra riportati presuppongono la piena solvibilità dell'Emittente l'obbligazione strutturata.

## **Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato**

### **◆ Nel periodo di indicizzazione**

In caso di decesso dell'Assicurato, la cui comunicazione pervenga alla Compagnia entro e non oltre la seconda settimana lavorativa immediatamente precedente il verificarsi del rimborso, eventualmente anticipato, della struttura finanziaria sottostante di tipo index linked, la Compagnia corrisponderà ai Beneficiari designati in contratto una prestazione minima, il cui importo è determinato moltiplicando il premio versato per il valore corrente, espresso in percentuale, della struttura finanziaria sottostante (descritta successivamente) riferito alla data dell'ultimo giorno lavorativo della settimana immediatamente successiva alla data di ricezione della comunicazione di avvenuto sinistro (comprensiva del certificato di morte). Nella determinazione del valore sopra calcolato, va incluso anche l'importo corrispondente ad un'eventuale prestazione annuale maturata interamente nel frattempo, qualora essa non sia stata già erogata.

Qualora, inoltre, il decesso dell'Assicurato intervenga trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, la Compagnia riconoscerà un'integrazione di prestazione nel caso in cui la prestazione minima risulti inferiore al premio versato, per un importo pari a tale minusvalenza; in ogni caso, detta integrazione di prestazione non potrà superare né il 10% del premio medesimo, né l'importo di Euro 25.000,00 per la medesima testa assicurata, indipendentemente dal numero di contratti IntesaObiettivo 24, relativi alla stessa Serie di prodotto, stipulati con la Compagnia ed afferenti al medesimo Assicurato.

Qualora la data di pervenimento della comunicazione dell'avvenuto decesso (comprensiva del certificato di morte) sia compresa nel periodo che va dalla settimana precedente il termine del periodo di indicizzazione ed il termine stesso, come prestazione per il caso di premorienza verrà assunto il valore di realizzo della struttura finanziaria al termine del periodo di indicizzazione, eventualmente incrementato della prestazione annuale interamente maturata alla medesima epoca, ove già non liquidata nel frattempo al Contraente.

### **◆ Nel periodo rivalutabile**

In caso di decesso dell'Assicurato, la cui comunicazione pervenga alla Compagnia in epoca successiva ad un eventuale termine anticipato del periodo di indicizzazione, la Compagnia corrisponderà ai Beneficiari designati in contratto un importo pari al capitale assicurato in vigore all'ultima epoca di rivalutazione del contratto – ovvero il capitale assicurato in vigore ad inizio del periodo di rivalutazione, in assenza di rivalutazioni pregresse – incrementato:

- degli interessi di rivalutazione maturati pro-rata temporis dall'ultima epoca di rivalutazione fino alla data di pervenimento della comunicazione di decesso (comprensiva del certificato di morte), in base al tasso annuo di rivalutazione più avanti definito;
- dell'eventuale prestazione annuale interamente maturata alla data in cui si è concluso il periodo di indicizzazione, qualora essa non sia stata già erogata.

Il tasso annuo di rivalutazione, di cui sopra, si ottiene sottraendo l'aliquota fissa dell'1,2% al tasso di rendimento lordo di Trendifondo Intesa Vita realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente la data di effetto del calcolo, pari alla data di pervenimento di cui sopra. In ogni caso il tasso annuo di rivalutazione non potrà mai risultare negativo.

La prestazione dovuta per il caso di premorienza sarà erogata dalla Compagnia nei tempi e con le modalità indicate all'Art. 15 delle Condizioni Contrattuali.

**Esiste la possibilità che la prestazione liquidabile in caso di premorienza, anche se sommata agli importi di prestazione annuale già erogati, risulti inferiore al premio versato per effetto dei rischi illustrati nella sezione B della presente Nota Informativa, con particolare riferimento ai rischi di interesse e di controparte.**

**Parametri di riferimento a cui è collegata la prestazione assicurata in caso di premorienza**

◆ **Nel periodo di indicizzazione**

I parametri di riferimento a cui è collegata la prestazione in caso di premorienza dell'Assicurato durante il periodo di indicizzazione sono rappresentati da una obbligazione strutturata, in Euro, definita al punto C.2.

La relativa pubblicazione del valore di IntesaObiettivo 24 – opportunamente identificato dallo specifico progressivo di Serie di prodotto riportato nel simbo di polizza – che rileva ai fini della determinazione della prestazione assicurata durante il periodo di indicizzazione, viene effettuata giornalmente su un quotidiano (attualmente "Il Sole 24 Ore").

◆ **Nel periodo rivalutabile**

Nel periodo rivalutabile, a seguito dell'avvenuto rimborso anticipato della struttura finanziaria di tipo index linked prima della data di scadenza contrattuale, la prestazione prevista per il caso di morte viene determinata previa rivalutazione del capitale assicurato, secondo quanto stabilito dalle Condizioni Contrattuali, in base al rendimento realizzato dalla Gestione Speciale Trendifondo Intesa Vita, il cui Regolamento costituisce parte integrante del contratto.

**Esemplificazioni della prestazione in caso di premorienza durante il periodo di indicizzazione**

Le seguenti esemplificazioni hanno l'esclusivo scopo di agevolare la comprensione dei meccanismi di fluttuazione delle prestazioni in caso di premorienza dell'Assicurato durante il periodo di indicizzazione; i valori in esse indicati sono puramente indicativi e non hanno nessuna pretesa di replica di una realtà passata, né offrono alcuna garanzia di uguale andamento nel futuro. In particolare tali esempi presuppongono che non siano state effettuate sul contratto operazioni pregresse di riscatto parziale su richiesta esplicita del Contraente, di cui al successivo C.8 e che siano state erogate tutte le prestazioni annuali maturate nel frattempo.

**ESEMPIO 4 – Premio versato pari a Euro 2.500,00**

Esempio	Valore corrente dell'obbligazione strutturata	Prestazione in caso di decesso		
		(1)	(2)	(3)
4.1	108,00	2.700,00	2.700,00	
4.2	98,00	2.450,00	2.500,00	
4.3	88,00	2.200,00	2.450,00	

#### ESEMPIO 5 – Premio versato pari a Euro 50.000,00

Esempio	Valore corrente dell'obbligazione strutturata	Prestazione in caso di decesso	
		(1)	(2)
5.1	108,00	54.000,00	54.000,00
5.2	98,00	49.000,00	50.000,00
5.3	88,00	44.000,00	49.000,00

#### ESEMPIO 6 – Premio versato pari a Euro 500.000,00

Esempio	Valore corrente dell'obbligazione strutturata	Prestazione in caso di decesso	
		(1)	(2)
6.1	108,00	540.000,00	540.000,00
6.2	98,00	490.000,00	500.000,00
6.3	88,00	440.000,00	465.000,00

- (1) valori in centesimi (per 100 Euro di premio versato), riferiti all'ultimo giorno lavorativo della settimana immediatamente successiva alla data di ricezione della comunicazione di sinistro;
- (2) in caso di decesso dell'Assicurato avvenuto entro il primo anno dalla data di decorrenza del contratto; valori espressi in Euro;
- (3) in caso di decesso dell'Assicurato avvenuto trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto; valori espressi in Euro.

#### Esemplificazioni della prestazione in caso di premorienza durante il periodo rivalutabile

Al fine esclusivo di agevolare la comprensione dei meccanismi di fluttuazione della prestazione caso morte nel periodo rivalutabile, con riferimento agli esempi 1, 2 e 3 già riportati per il caso vita, la prestazione in caso di premorienza alle diverse epoche di riferimento di cui al punto C) – Periodo di rivalutazione risulta pari al capitale assicurato a tale data. Non vi è alcuna certezza che le ipotesi utilizzate per tali esemplificazioni si realizzino effettivamente.

#### Facoltà di reimpiegare la prestazione liquidata in caso di morte

In caso di premorienza dell'Assicurato, ciascun Beneficiario ha la possibilità di reimpiegare, senza spese di ingresso, tutto o parte della prestazione liquidata in un nuovo contratto relativo ad un prodotto assicurativo commercializzato dalla Compagnia in quel momento, fatte salve le limitazioni previste dalle relative condizioni contrattuali. Tale facoltà dovrà essere esercitata entro la data di liquidazione della prestazione prevista in caso di premorienza.

#### C.2 – Indicazioni sugli attivi destinati a copertura degli impegni tecnici assunti dalla Compagnia nel periodo di indicizzazione

Per fare fronte agli impegni derivanti dal presente contratto, la Compagnia investe in un'obbligazione strutturata, in Euro, come di seguito specificato.

La relativa pubblicazione del valore di IntesaObiettivo 24 – opportunamente identi-

ficato dallo specifico progressivo di Serie di prodotto riportato nel simplotto di polizza – che rileva ai fini della determinazione delle prestazioni assicurate e del valore di riscatto durante il periodo di indicizzazione, viene effettuata giornalmente su un quotidiano (attualmente “Il Sole 24 Ore”).

#### ◆ **Obbligazione strutturata**

- Soggetto Emittente: Dexia Crediop SpA.
- Rating: Moody's Aa2 e Standard & Poor's AA-, alla data di stesura della presente documentazione contrattuale.

L'obbligazione, identificata dal codice ISIN evidenziato nel simplotto di polizza, ha durata 10 anni e 3 giorni con data di emissione 30 Dicembre 2004 e data di scadenza naturale 2 Gennaio 2015; essa verrà quotata alla Borsa Valori di Lussemburgo. Si precisa che la quotazione potrebbe non esprimere appieno il reale valore di mercato qualora la frequenza ed i volumi scambiati non raggiungessero valori significativi.

Tale prestito obbligazionario è soggetto a rimborso anticipato da parte dell'emittente nel caso in cui le prestazioni complessivamente erogate raggiungano il valore del 24% del valore nominale.

L'obbligazione strutturata in oggetto prevede la corresponsione, espressa in percentuale sul valore nominale, nei primi due anni di due prestazioni annue fisse pari al 4% e, per gli anni successivi, di eventuali prestazioni variabili pari all'8%, per un massimo di due, così come definite al punto C.1. Il valore di liquidazione alla data di scadenza o alla data di rimborso anticipato è pari al valore nominale del titolo (100 centesimi).

Il valore corrente dell'obbligazione è determinato con periodicità settimanale (l'ultimo giorno lavorativo della settimana) dall'Agente per il Calcolo di seguito specificato.

**La corresponsione delle prestazioni annuali fisse e variabili ed il rimborso a scadenza del titolo obbligazionario sono soggetti al rischio di insolvenza del Soggetto Emittente il titolo obbligazionario; ciò potrebbe compromettere le prestazioni definite contrattualmente fino ad annullarle. Si precisa che la Compagnia non copre eventuali perdite di valore.**

#### **Titolo obbligazionario associato all'emissione IntesaObiettivo 24 – Serie I**

- Agente per il Calcolo: Credit Suisse First Boston International.
- Prezzo di acquisto: 90,97 centesimi.
- Tasso di rendimento nominale annuo della componente obbligazionaria: 4,8% (calcolato rispetto alla data di scadenza naturale del titolo).
- Tasso di rendimento effettivo annuo lordo della componente obbligazionaria: 4,0% (calcolato rispetto alla data di scadenza naturale del titolo).
- Valore iniziale della componente derivata a cui sono associate le 2 prestazioni annuali fisse e le eventuali prestazioni variabili: 23,47%.

**In presenza di emissioni di IntesaObiettivo 24 successive alla Serie I, le informazioni sopra riportate – relative al titolo obbligazionario associato al contratto – potrebbero subire modifiche, che saranno evidenziate nel simplotto di polizza.**




Le prestazioni variabili sono collegate ad un paniere costituito dai seguenti 5 indici di Borsa:

- **DJ Euro Stoxx Automobiles & Supersector Price Index**  
(Codice Bloomberg SXAE)
- **DJ Euro Stoxx 600 Health Care Supersector Price Index**  
(Codice Bloomberg SXDP)
- **DJ Euro Stoxx Telecommunications Supersector Price Index**  
(Codice Bloomberg SXKE)
- **DJ Euro Stoxx Oil & Gas Supersector Price Index**  
(Codice Bloomberg SXEE)
- **DJ Euro Stoxx Banks Supersector Price Index**  
(Codice Bloomberg SX7E)


Di seguito sono riportati i grafici con indicate le performance storiche degli indici inclusi nel paniere.

#### **DJ Euro Stoxx Automobiles & Part Supersector Price Index**



DJ Euro Stoxx Automobiles & Part Supersector Price è un indice di mercato ponderato per capitalizzazione che include le maggiori società, con sede nei Paesi che hanno aderito all'euro, attive nel settore automobilistico e indotto.

### DJ Euro Stoxx 600 Health Care Supersector Price Index




DJ Euro Stoxx 600 Health Care Supersector Price è un indice di mercato ponderato per capitalizzazione che include le maggiori società europee attive nel settore sanitario.

### DJ Euro Stoxx Telecommunications Supersector Price Index




DJ Euro Stoxx Telecommunications Supersector Price è un indice di mercato ponderato per capitalizzazione che include le maggiori società, con sede nei Paesi che hanno aderito all'euro, attive nel settore delle telecomunicazioni.

### DJ Euro Stoxx Oil & Gas Supersector Price Index



DJ Euro Stoxx Oil & Gas Supersector Price è un indice di mercato ponderato per capitalizzazione che include le maggiori società, con sede nei Paesi che hanno aderito all'euro, attive nel settore energetico.

### DJ Euro Banks Supersector Price Index



DJ Euro Banks Supersector Price è un indice di mercato ponderato per capitalizzazione che include le maggiori società, con sede nei Paesi che hanno aderito all'euro, attive nel settore bancario.

**I suddetti grafici non costituiscono presupposto per valutazioni in merito all'andamento futuro degli indici considerati.**

### **Rilevazioni dei prezzi di chiusura ufficiali degli indici inseriti nel paniere**

Le quotazioni ufficiali di chiusura degli indici, che rilevano ai fini della determinazione delle prestazioni in corso di contratto e a scadenza, relativamente al periodo di indicizzazione, sono pubblicate giornalmente su un quotidiano (attualmente "MF – Milano Finanza").

Nel caso di mancato calcolo del valore di riferimento ufficiale, per il giorno 30 Dicembre 2004, di uno o più indici inseriti nel paniere, verrà preso in considerazione, per tutti gli indici, il valore ufficiale di chiusura del primo giorno immediatamente successivo in cui è disponibile il valore di riferimento.

Nel caso di mancato calcolo del valore di riferimento ufficiale, per una delle Date di Rilevazione di cui al punto C.1, di uno o più indici inseriti nel paniere, verrà preso in considerazione, per tutti gli indici non rilevati, il valore ufficiale di chiusura del primo giorno utile immediatamente successivo al termine della Serie cui appartiene la Data di Rilevazione originariamente definita; comunque, la data di rilevazione effettiva di un indice non potrà essere posticipata oltre il quinto giorno lavorativo successivo al suddetto termine. Qualora la causa di mancato calcolo persista oltre i limiti indicati, l'Agente per il Calcolo provvederà, in buona fede e seguendo la prassi di mercato, alla determinazione di un valore da considerarsi quale prezzo di chiusura.

In ogni caso il numero di Date di Rilevazione utilizzate per ogni Serie deve risultare pari a 5.

### **Modalità di sostituzione di un indice inserito nel paniere e applicazione degli opportuni correttivi**

Qualora per motivi indipendenti dalla Compagnia uno o più indici inseriti nel paniere non venisse più calcolato, l'Agente per il Calcolo provvederà, in buona fede e seguendo la prassi di mercato, alla sua sostituzione con un indice simile, applicando gli opportuni correttivi al fine di non pregiudicare la modalità di indicizzazione delle prestazioni.

L'Agente per il Calcolo provvederà altresì ad apportare gli opportuni correttivi nel caso in cui ciò si renda necessario al fine di garantire una corretta continuità dei valori rilevati (es. cambio della Base di calcolo dell'Indice).

## **C.3 – Premio versato**

Il premio viene versato in un'unica soluzione alla decorrenza del contratto. L'importo del premio versato è stabilito dal Contraente e non può essere inferiore a Euro 2.500,00. Non sono ammessi versamenti aggiuntivi in corso di contratto.

Il versamento del premio deve essere effettuato dal Contraente tramite addebito su conto corrente bancario trattenuto presso la filiale dove viene sottoscritto il contratto. La data valuta di addebito al Contraente è fissata al 30 Dicembre 2004.

## **C.4 – Spese e costi di liquidazione**

### **C.4.1 Spese sul premio**

Non sono previste spese di ingresso esplicite. Sussiste invece un caricamento implicito dato dalla differenza tra il valore nominale dell'obbligazione strutturata (pari a 100 centesimi) e il suo prezzo di acquisto. Con riferimento ad IntesaObiettivo 24 – Serie I, il valore iniziale della struttura è pari a 90,97 centesimi, con conseguente caricamento implicito pari al 9,03% del premio versato.

Il valore di acquisto dell'obbligazione strutturata associata ad eventuali emissioni di IntesaObiettivo 24, successive alla prima, sarà esplicitato nel semplice di polizza, al pari della misura del caricamento implicito che ne deriva.

In ogni caso, il suddetto caricamento implicito comprende il costo della copertura assicurativa di minusvalenza in caso di premorienza dell'Assicurato, che risulta pari allo 0,40% del premio versato.

#### **C.4.2 Costi di liquidazione relativi ai riscatti parziali programmati**

A fronte della liquidazione, a titolo di riscatto parziale programmato, di ciascuna prestazione annuale di cui al punto C.1 – con esclusione di quella eventualmente maturata alla scadenza contrattuale – la Compagnia tratterrà dall'importo erogato un costo fisso di Euro 5,00 a copertura delle spese sostenute.

#### **C.4.3 Costi di liquidazione relativi ad eventuali riscatti parziali erogati su esplicita richiesta del Contraente**

A fronte della liquidazione parziale del valore di riscatto su esplicita richiesta del Contraente (di cui al punto C.8), la Compagnia tratterrà per ciascuna operazione un importo fisso di Euro 20,00 a copertura delle spese sostenute.

#### **C.4.4 Spese associate alla rivalutazione del capitale assicurato**

Ad ogni epoca di rivalutazione del capitale assicurato, il tasso di rendimento finanziario annuo effettivo realizzato da Trendifondo Intesa Vita verrà retrocesso al contratto previa diminuzione di un'aliquota fissa dell'1,2% su base annua.

### **C.5 – Conclusione, decorrenza e durata del contratto**

La conclusione del contratto si considera avvenuta nel giorno in cui il Contraente e la Compagnia abbiano sottoscritto la polizza. L'assicurazione entra in vigore e ha quindi efficacia a partire dalla data di decorrenza fissata il 30 Dicembre 2004, a condizione che sia stato pagato il premio convenuto e sia avvenuta la conclusione del contratto. IntesaObiettivo 24 è un'assicurazione la cui durata è pari a 10 anni e 3 giorni; il contratto si estingue a seguito di:

- naturale scadenza del contratto fissata il 2 Gennaio 2015 con conseguente liquidazione della relativa prestazione;
- richiesta di riscatto anticipato, con la conseguente liquidazione totale del valore di riscatto;
- premorienza dell'Assicurato, con la conseguente liquidazione ai Beneficiari designati della prestazione prevista per il caso di morte.

Si ricorda che l'Art. 2952 del Codice Civile dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

### **C.6 – Età all'ingresso in assicurazione**

L'età dell'Assicurato, alla data di decorrenza del contratto, deve essere almeno pari a 18 anni e non superiore a 70 anni.

### **C.7 – Riscatto totale**

A condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto e che l'Assicurato sia in vita, il Contraente può richiedere la riscossione totale del valore di riscatto, con conseguente estinzione del contratto medesimo.

#### ◆ Nel periodo di indicizzazione

Qualora la richiesta di riscatto, completa di tutti i documenti necessari ai fini liquidativi, pervenga alla Compagnia entro e non oltre la seconda settimana lavorativa immediatamente precedente il verificarsi del rimborso, eventualmente anticipato, della struttura finanziaria sottostante di tipo index linked, il valore di riscatto sarà pari al prodotto tra il premio versato ed il valore di realizzo dell'obbligazione strutturata, espressa in percentuale e riferita alla data dell'ultimo giorno lavorativo della settimana immediatamente successiva alla data di ricezione della documentazione completa relativa alla richiesta di riscatto (di cui all'Art. 15 delle Condizioni Contrattuali). Nella determinazione del valore di riscatto, come sopra calcolato, va incluso anche l'importo corrispondente ad un'eventuale prestazione annuale maturata interamente nel frattempo, qualora essa non sia stata già erogata.

Qualora la data di pervenimento sia compresa nel periodo che va dalla settimana precedente il termine del periodo di indicizzazione ed il termine stesso, come valore di riscatto verrà assunto il valore di realizzo della struttura finanziaria al termine del periodo di indicizzazione, eventualmente incrementato della prestazione annuale variabile interamente maturata alla medesima epoca, ove già non liquidata nel frattempo al Contraente.

La relativa pubblicazione del valore di IntesaObiettivo 24 – opportunamente identificato dallo specifico progressivo di Serie di prodotto riportato nel simplo di polizza – che rileva ai fini della determinazione del valore di riscatto durante il periodo di indicizzazione, viene effettuata giornalmente su un quotidiano (attualmente "Il Sole 24 Ore").

#### ◆ Nel periodo rivalutabile

Qualora la richiesta di riscatto totale, completa di tutti i documenti necessari ai fini liquidativi, pervenga alla Compagnia in epoca successiva ad un eventuale termine anticipato del periodo di indicizzazione, il valore di riscatto sarà pari al capitale assicurato in vigore all'ultima epoca di rivalutazione del contratto – ovvero al capitale assicurato in vigore ad inizio del periodo di rivalutazione, in assenza di rivalutazioni pregresse – incrementato:

- degli interessi di rivalutazione su di esso maturati dall'ultima epoca di rivalutazione fino alla data di pervenimento della richiesta, comprensiva di tutta la documentazione necessaria; tali interessi sono calcolati in base al tasso annuo di rivalutazione più avanti definito;
- dell'eventuale prestazione annuale maturata interamente alla data annuale di maturazione in cui si è concluso il periodo di indicizzazione, ove non già erogata al Contraente.

Il tasso annuo di rivalutazione, di cui sopra, si ottiene sottraendo l'aliquota fissa dell'1,2% al tasso di rendimento lordo di Trendifondo Intesa Vita realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente la data di effetto del calcolo, pari alla data di pervenimento di cui sopra. In ogni caso il tasso annuo di rivalutazione non potrà mai risultare negativo.

**In caso di risoluzione del contratto, in qualunque epoca sia effettuata** (compatibilmente con i limiti di ammissibilità sopra definiti), **il valore di riscatto, sommato agli importi di prestazione annuale già liquidati, potrebbe risultare inferiore al premio versato per effetto del caricamento implicito, dei costi di liquidazione applicati in fase di erogazione delle prestazioni annuali medesime, oltre che**

**per effetto dei rischi illustrati nella sezione B della presente Nota Informativa, con particolare riferimento ai rischi di interesse e di controparte.**

#### **Esemplificazioni del valore di riscatto nel periodo di indicizzazione**

Le seguenti esemplificazioni hanno l'esclusivo scopo di agevolare la comprensione dei meccanismi di fluttuazione del valore di riscatto nel periodo di indicizzazione; i valori in esse indicati, al lordo degli oneri fiscali, sono puramente indicativi e non hanno nessuna pretesa di replica di una realtà passata, né offrono alcuna garanzia di uguale andamento nel futuro. In particolare tali esempi presuppongono che non siano state effettuate sul contratto operazioni pregresse di riscatto parziale su richiesta esplicita del Contraente, di cui al successivo C.8 e che siano state erogate tutte le prestazioni annuali maturate nel frattempo.

#### **ESEMPIO 7 – Premio versato pari a Euro 2.500,00**

<b>Esempio</b>	<b>Valore corrente dell'obbligazione strutturata</b>		<b>Valore di riscatto</b>
		(1)	(2)
7.1		108,00	2.700,00
7.2		100,00	2.500,00
7.3		88,00	2.200,00

(1) valori in centesimi (per 100 Euro di premio versato), riferiti all'ultimo giorno della settimana immediatamente successiva alla data di ricezione della documentazione completa relativa alla richiesta di riscatto;

(2) valori espressi in Euro.

#### **Esemplificazioni del valore di riscatto durante il periodo rivalutabile**

Al fine esclusivo di agevolare la comprensione dei meccanismi di fluttuazione del valore di riscatto nel periodo rivalutabile, con riferimento agli esempi 1, 2 e 3 già riportati per il caso vita, il valore di riscatto, alle diverse epoche di riferimento di cui al punto C) – Periodo di rivalutazione, risulta pari al capitale assicurato a tale data. Non vi è alcuna certezza che le ipotesi utilizzate per tali esemplificazioni si realizzino effettivamente.

#### **C.8 – Riscatto parziale su esplicita richiesta del Contraente**

Ferma restando l'erogazione, a titolo di riscatto parziale programmato, delle prestazioni annuali maturate di cui al punto C.1, il Contraente, trascorso almeno un anno dalla decorrenza del contratto e a condizione che l'Assicurato sia in vita, ha comunque la facoltà di chiedere la riscossione parziale del valore di riscatto, mantenendo il contratto in vigore per un valore residuo, come di seguito calcolato, non inferiore a Euro 2.500,00. Dall'importo liquidabile verrà detratta una spesa fissa di cui al punto C.4.3, pari ad Euro 20,00.

Il valore residuo – che rileva ai fini dell'ammissibilità di cui sopra e che non rappresenta, in ogni caso, un valore consolidato – viene determinato come differenza tra il valore del contratto antecedente il riscatto parziale, come di seguito definito, e l'importo riscattato parzialmente, computato al lordo della relativa spesa fissa di liquidazione.

Il valore del contratto antecedente il riscatto parziale, di cui sopra, è pari al valore di riscatto calcolato, secondo le seguenti modalità:

- **nel periodo di indicizzazione:** è pari al prodotto tra il premio versato ed il valore ultimo disponibile, alla data di richiesta, della struttura finanziaria sottostante di tipo index linked;
- **nell'eventuale periodo rivalutabile:** corrisponde al valore di riscatto calcolato alla data di richiesta, in base alle modalità indicate al precedente punto C.7, al netto dell'eventuale prestazione annuale, ove inclusa.

Per tutto il periodo di durata contrattuale, le richieste di riscatto parziale su esplicita richiesta del Contraente non possono essere avanzate nel periodo 8 Dicembre – 2 Gennaio di ogni anno.

#### ◆ Nel periodo di indicizzazione

Qualora la richiesta di riscatto parziale, completa di tutti i documenti necessari ai fini liquidativi, pervenga alla Compagnia nella fase in cui è ancora attivo il periodo di indicizzazione, tutte le prestazioni riconosciute successivamente dal contratto (compresa l'integrazione di prestazione per minusvalenza in caso di premorienza dell'Assicurato), oltre al successivo valore di riscatto, verranno determinate prendendo a riferimento, anziché il premio versato, un valore riproporzionato. Quest'ultimo sarà pari al complemento ad 1 del rapporto tra l'importo di riscatto parziale – computato al lordo della spesa fissa di liquidazione – ed il valore di riscatto, di cui al punto C.7, computato previo scorporo dell'eventuale prestazione annuale, ove inclusa, e calcolato con riferimento al valore dell'obbligazione strutturata relativo all'ultimo giorno lavorativo della settimana immediatamente successiva alla data di pervenimento della documentazione completa, associata alla richiesta di riscatto parziale.

In particolare:

- il valore nominale del titolo obbligazionario risulterà coincidente con il premio riproporzionato e non più con il premio versato, con conseguente impatto sul valore di realizzo del medesimo titolo;
- le prestazioni annuali di cui al punto C.1, erogate in corso di contratto (a titolo di riscatto parziale programmato) e a scadenza, saranno commisurate a detto premio riproporzionato e non più al premio versato.

Qualora siano effettuate, nel corso della durata contrattuale, più operazioni di riscatto parziale sempre a seguito di richieste esplicite del cliente, ciascun riproporzionamento – successivo al primo – sarà applicato sul precedente premio “ricalcolato”.

Il riproporzionamento del premio non opera a seguito dell'erogazione, a titolo di riscatto parziale programmato, delle prestazioni annuali di cui al punto C.1.

#### ◆ Nel periodo rivalutabile

Qualora la richiesta di riscatto parziale, completa di tutti i documenti necessari ai fini liquidativi, pervenga alla Compagnia in epoca successiva al termine anticipato del periodo di indicizzazione, il contratto resta in vigore per un capitale assicurato residuo, consolidato, pari alla differenza tra il valore di riscatto calcolato alla suddetta data di pervenimento e l'importo di riscatto parziale richiesto (al lordo delle spese di liquidazione). La successiva rivalutazione decorrerà dalla data di effetto del calcolo relativo a tale operazione (data di pervenimento della documentazione completa, ad essa associata).

### C.9 – Recesso

Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sottoscrizione



del contratto stesso. Il recesso deve essere esercitato mediante richiesta scritta effettuata tramite lettera raccomandata inviata a:

**Intesa Vita S.p.A.**  
**Ufficio Portafoglio – gestione recessi**  
**Via Ugo Bassi 8/b – 20159 MILANO**

La Compagnia riconoscerà al Contraente il seguente importo:

- qualora la richiesta di recesso, comprensiva della documentazione completa di cui all'Art. 15 delle Condizioni Contrattuali, pervenga entro e non oltre il 29 Dicembre 2004, le somme eventualmente pagate;
- qualora la richiesta di recesso, comprensiva della documentazione completa di cui all'Art. 15 delle Condizioni Contrattuali, pervenga a partire dal 30 Dicembre 2004, la somma dei seguenti importi:
  - a) il prodotto tra il premio versato ed il valore dell'obbligazione strutturata, espressa in percentuale e riferita alla data dell'ultimo giorno lavorativo della settimana immediatamente successiva alla data di ricezione della predetta comunicazione;
  - b) il caricamento implicito gravante sul premio versato, di cui all'Art. 3 delle Condizioni Contrattuali.

La liquidazione verrà effettuata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, comprensiva della documentazione di cui all'Art. 15 delle Condizioni Contrattuali.

La notifica del recesso libera le parti da qualunque obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dal giorno di spedizione della lettera raccomandata.

**Il recesso dal contratto può comportare la restituzione di un importo inferiore al premio versato.**

## **C.10 – Aspetti legali e fiscali**

### **Tassazione delle somme assicurate**

In base alla normativa fiscale vigente in Italia al momento della redazione della presente Nota Informativa:

- la parte di premio destinata a copertura dell'eventuale prestazione di minusvalenza in caso di premorienza dell'Assicurato durante il periodo di indicizzazione, il cui importo è evidenziato nel documento di polizza, dà diritto ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti di detraibilità fissati dalla legge (attualmente il 19% di tale quota fino ad un massimo di 1.291,14 Euro);
- le somme erogate dalla Compagnia in forma di capitale sono soggette a un'imposta sostitutiva del 12,50% applicata (secondo i criteri previsti dal D. Lgs. n. 47/2000 e successive modificazioni) sulla differenza tra la somma dovuta e l'ammontare dei premi pagati, considerato al netto della componente di premio caso morte (Art. 45 comma 4 D.P.R. n. 917/86);
- le somme erogate dalla Compagnia al verificarsi del decesso dell'Assicurato sono esenti da Irpef (Art. 34 del D.P.R. n. 601/73) e dall'imposta sostitutiva del 12,50% sulla differenza fra la somma dovuta e l'ammontare dei premi pagati (Art. 6 del D.P.R. n. 917/86).

### **Diritto proprio del Beneficiario**

Ai sensi dell'Art. 1920 del Codice Civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquisisce, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

### **Non pignorabilità e non sequestrabilità**

Ai sensi dell'Art. 1923 del Codice Civile e fatti salvi i casi previsti dalla vigente normativa (2° comma dell'Art. 1923 del Codice Civile e Regio Decreto 16/3/1942 n. 267, così detta Legge Fallimentare), le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

### **C.11 – Regole relative all'esame dei reclami**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Intesa Vita S.p.A.  
Ufficio Reclami – Via Ugo Bassi 8/b – 20159 MILANO  
Fax 02 60764496 – e-mail: [UfficioReclami@intesavita.it](mailto:UfficioReclami@intesavita.it)

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Il Servizio Clienti è in ogni caso a disposizione per fornire tutti i riferimenti utili al: **Numero Verde 800.896.896.**

### **C.12 – Controllo e disciplina dell'assicurazione vita**

L'ISVAP esercita istituzionalmente la vigilanza sulla gestione tecnica del ramo vita e quindi sulla corretta costituzione delle riserve matematiche, cioè degli accantonamenti effettuati dalla Compagnia per soddisfare, in qualsiasi momento, le obbligazioni contratte nei confronti degli aventi diritto (Assicurati o Beneficiari).

### **C.13 – Legislazione applicabile**

Al contratto si applica la legge italiana.

### **C.14 – Lingua utilizzabile**

Il contratto viene redatto in lingua italiana.

## **C.15 – Informazioni in corso di contratto**

### **Informazioni relative alla Compagnia**

La Compagnia comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire nel corso della durata contrattuale, con riferimento agli elementi indicati alla Sezione A della presente Nota Informativa.

### **Informazioni relative al contratto**

La Compagnia fornirà per iscritto al Contraente nel corso della durata contrattuale le informazioni relative ad elementi essenziali del contratto, qualora subiscano variazioni per l'inserimento di clausole aggiuntive al contratto stesso, oppure per intervenute modifiche nella legislazione ad esso applicabile.

Il valore corrente di "IntesaObiettivo 24" relativo al periodo di indicizzazione – opportunamente identificato dallo specifico progressivo di Serie di prodotto riportato nel simplo di polizza – sarà pubblicato su un quotidiano (attualmente "Il Sole 24 Ore"), nonché reso disponibile sul sito [www.intesavita.it](http://www.intesavita.it).

Sarà possibile inoltre richiedere tale valore direttamente al Servizio Clienti (Numero Verde 800.896.896).

Qualora la variazione dell'obbligazione strutturata determini una riduzione della prestazione a scadenza superiore al 50% dei premi versati, la Compagnia ne darà tempestiva comunicazione al Contraente.

Nel caso si verifichi il rimborso anticipato della struttura finanziaria di tipo index linked, verrà inviata al Contraente una comunicazione relativa al valore di realizzo oggetto di investimento nella Gestione Speciale Trendifondo.

Durante l'eventuale periodo rivalutabile, verrà inoltre inviata al Contraente, con cadenza annuale, apposita lettera di rivalutazione, con l'indicazione dell'ammontare del capitale assicurato rivalutato.

### **Informazioni sul valore di riscatto**

La Compagnia, su esplicita richiesta del Contraente, si impegna a fornire sollecitamente – comunque non oltre 10 giorni dal ricevimento della suddetta richiesta – l'informazione relativa al valore di riscatto maturato.

### **Informazioni alla scadenza del contratto**

La Compagnia si impegna a fornire, almeno un mese prima della scadenza del contratto, una comunicazione al Contraente che rammenti all'interessato l'approssimarsi del termine e la documentazione da trasmettere alla Compagnia, in modo da poter liquidare puntualmente la prestazione alla scadenza prevista dal contratto.

## **C.16 – Liquidazione delle somme assicurate: informativa circa la documentazione da consegnare alla Compagnia**

I pagamenti a carico della Compagnia avverranno dopo che siano stati consegnati alla stessa tutti i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

L'elenco completo dei documenti richiesti e l'indicazione delle modalità di pagamento sono riportati all'Art. 15 "I pagamenti della Compagnia" delle relative Condizioni Contrattuali.



# Condizioni Contrattuali

## Art. 1 – Le prestazioni assicurate

“IntesaObiettivo 24” è un contratto di assicurazione sulla vita a premio unico che prevede il pagamento di prestazioni sia in caso di sopravvivenza dell'Assicurato sia in caso di premorienza dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale.

La natura e la modalità di determinazione delle prestazioni assicurate sono differenziate a seconda che si verifichi o meno il rimborso anticipato dell'obbligazione strutturata, di cui al successivo Art. 5, cui è collegato il contratto in fase di sottoscrizione.

La durata contrattuale risulta, infatti, idealmente suddivisa in due periodi:

- periodo di Indicizzazione (forma Index linked), compreso tra la data di decorrenza contrattuale e la data di rimborso del titolo finanziario sottostante; tale data può coincidere ovvero risultare antecedente rispetto alla data di scadenza contrattuale. Le prestazioni assicurate in questo periodo sono direttamente collegate al valore dell'obbligazione strutturata individuata dalla specifica emissione di prodotto “IntesaObiettivo 24” che il Contraente sottoscrive. Tale emissione è caratterizzata in maniera univoca tramite il numero di Serie di prodotto riportato nel simplo di polizza; in particolare la prima emissione è denominata “IntesaObiettivo 24 – Serie I”;
- periodo di Rivalutazione (forma rivalutabile), che viene ad attivarsi solo in caso di rimborso anticipato dell'obbligazione strutturata; in tale evenienza, esso decorre dal giorno successivo alla data di detto rimborso anticipato fino alla scadenza contrattuale, fissata al 2 Gennaio 2015. Le prestazioni in questo periodo risultano agganciate al rendimento realizzato dalla Gestione Speciale “Trendifondo Intesa Vita”, il cui Regolamento costituisce parte integrante del contratto.

**In caso di sopravvivenza dell'Assicurato**, al Contraente saranno riconosciuti i seguenti importi:

### ◆ Nel periodo di indicizzazione

A condizione che l'Assicurato sia in vita, il contratto riconoscerà al Contraente:

- alle date del 2 Gennaio 2006 e del 2 Gennaio 2007, delle prestazioni annuali determinate in misura fissa, secondo le modalità di cui all'Art. 6, ed erogate a titolo di riscatto parziale programmato, ciascuna al netto del relativo costo fisso di liquidazione di cui all'Art. 3;
- alle successive date di maturazione annuale del 2 Gennaio, a partire dal 2 Gennaio 2008 e fino alla data di maturazione annuale coincidente con l'eventuale rimborso anticipato del titolo, ovvero in assenza di rimborso anticipato, fino alla data del 2 Gennaio 2014, delle eventuali prestazioni annuali determinate in misura variabile, secondo le modalità di cui all'Art. 6; ciascuna prestazione maturata viene erogata, a titolo di riscatto parziale programmato, al netto del relativo costo fisso di liquidazione di cui all'Art. 3;
- alla data di scadenza contrattuale, fissata al 2 Gennaio 2015, a condizione che non si siano verificate prima della scadenza contrattuale le condizioni per il rimborso anticipato dell'obbligazione strutturata, la somma dei seguenti importi:
  - il valore di realizzo della struttura finanziaria di tipo Index Linked, corrispondente al suo valore nominale e, sul singolo contratto, al premio versato;
  - l'eventuale prestazione annuale variabile maturata a scadenza, determinata secondo le modalità di cui all'Art. 6.

#### ◆ Nel periodo rivalutabile

Qualora si sia verificato il rimborso anticipato della struttura finanziaria prima della scadenza contrattuale, in caso di sopravvivenza dell'Assicurato a scadenza la Compagnia riconoscerà al Contraente, alla data del 2 Gennaio 2015, l'importo pari al capitale assicurato rivalutato fino a tale data, in base alle modalità riportate al successivo Art. 12.

**In caso di premorienza dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale** la Compagnia riconoscerà ai Beneficiari designati la prestazione prevista per il caso di decesso, il cui importo è determinato nella misura e secondo le modalità stabilite dal successivo Art. 4.

La liquidazione della prestazione alla scadenza contrattuale o di quella dovuta a seguito di premorienza dell'Assicurato comporta lo scioglimento del contratto e libera la Compagnia da qualsiasi ulteriore impegno.

---

#### Art. 2 – Il premio versato

Il premio viene versato in un'unica soluzione alla decorrenza del contratto. L'importo del premio versato è stabilito dal Contraente e non può essere inferiore a Euro 2.500,00. Non sono ammessi versamenti aggiuntivi in corso di contratto.

Il versamento del premio deve essere effettuato dal Contraente tramite addebito su conto corrente bancario trattenuto presso la filiale dove viene sottoscritto il contratto. La data valuta di addebito al Contraente è fissata al 30 Dicembre 2004.

---

#### Art. 3 – Spese sul premio e costi a carico del contratto

Non sono previste spese di ingresso esplicite. Sussiste invece un caricamento implicito pari alla differenza tra il valore nominale della struttura finanziaria di cui all'Art. 5 (100 centesimi) e il suo valore iniziale, corrispondente al prezzo di acquisto dello strumento finanziario associato al contratto.

Con riferimento ad IntesaObiettivo 24 – Serie I, il valore iniziale della struttura è pari a 90,97 centesimi, con conseguente caricamento implicito pari al 9,03% del premio versato.

Il valore iniziale della struttura associata ad eventuali emissioni di IntesaObiettivo 24 successive alla prima sarà esplicitato nel simbo di polizza, al pari della misura di caricamento implicito che ne deriva.

In ogni caso, il suddetto caricamento implicito comprende il costo della copertura assicurativa di minusvalenza in caso di premorienza dell'Assicurato, che risulta pari allo 0,40% del premio versato.

A fronte della liquidazione, a titolo di riscatto parziale programmato, di ciascuna prestazione annuale maturata di cui all'Art. 6 – ad eccezione di quella eventualmente maturata alla scadenza contrattuale – la Compagnia tratterrà dall'importo erogato un costo fisso di Euro 5,00 a copertura delle spese sostenute.

A fronte di un'eventuale liquidazione parziale del valore di riscatto a seguito di esplicita richiesta del Contraente – di cui all'Art. 14 – la Compagnia tratterrà per ciascuna operazione un importo fisso di Euro 20,00 a copertura delle spese sostenute.

Nell'eventuale periodo rivalutabile, ad ogni epoca di rivalutazione del capitale assicurato, il tasso annuo di rendimento finanziario realizzato da Trendifondo Intesa Vita verrà attribuito previa diminuzione di un'aliquota fissa pari all'1,2% su base annua.

---

#### **Art. 4 – La prestazione in caso di premorienza dell'Assicurato**

##### **◆ Nel periodo di indicizzazione**

In caso di decesso dell'Assicurato, la cui comunicazione pervenga alla Compagnia entro e non oltre la seconda settimana lavorativa immediatamente precedente il verificarsi del rimborso, eventualmente anticipato, della struttura finanziaria sottostante di tipo index linked, la Compagnia corrisponderà ai Beneficiari designati in contratto una prestazione minima, il cui importo è determinato moltiplicando il premio versato per il valore corrente, espresso in percentuale, della struttura finanziaria sottostante (descritta successivamente) riferito alla data dell'ultimo giorno lavorativo della settimana immediatamente successiva alla data di ricezione della comunicazione di avvenuto sinistro (comprensiva del certificato di morte). Nella determinazione del valore sopra calcolato, va incluso anche l'importo corrispondente ad un'eventuale prestazione annuale maturata interamente nel frattempo, qualora essa non sia stata già erogata.

Qualora, inoltre, il decesso dell'Assicurato intervenga trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, la Compagnia riconoscerà un'integrazione di prestazione nel caso in cui la prestazione minima risulti inferiore al premio versato, per un importo pari a tale minusvalenza; in ogni caso, detta integrazione di prestazione non potrà superare né il 10% del premio medesimo, né l'importo di Euro 25.000,00 per la medesima testa assicurata, indipendentemente dal numero di contratti IntesaObiettivo 24, relativi alla stessa Serie di prodotto, stipulati con la Compagnia ed afferenti al medesimo Assicurato.

Qualora la data di pervenimento della comunicazione dell'avvenuto decesso (comprensiva del certificato di morte) sia compresa nel periodo che va dalla settimana precedente il termine del periodo di indicizzazione ed il termine stesso, come prestazione per il caso di premorienza verrà assunto il valore di realizzo della struttura finanziaria al termine del periodo di indicizzazione, eventualmente incrementato della prestazione annuale interamente maturata alla medesima epoca, ove già non liquidata nel frattempo al Contraente.

##### **◆ Nel periodo rivalutabile**

In caso di decesso dell'Assicurato, la cui comunicazione pervenga alla Compagnia in epoca successiva ad un eventuale termine anticipato del periodo di indicizzazione, la Compagnia corrisponderà ai Beneficiari designati in contratto un importo pari al capitale assicurato in vigore all'ultima epoca di rivalutazione del contratto – ovvero il capitale assicurato in vigore ad inizio del periodo di rivalutazione, in assenza di rivalutazioni pregresse – incrementato :

- degli interessi di rivalutazione maturati dall'ultima epoca di rivalutazione fino alla data di pervenimento della comunicazione di decesso (comprensiva del certificato di morte) e determinati ai sensi dell'Art. 12;
- dell'eventuale prestazione annuale interamente maturata alla data in cui si è concluso il periodo di indicizzazione, qualora essa non sia stata già erogata.

Qualora la data di pervenimento sia precedente alla data di termine del periodo di indicizzazione, verrà riconosciuta la prestazione pari al valore di realizzo della struttura finanziaria al termine del periodo di indicizzazione, incrementato della prestazione annuale variabile interamente maturata alla data in cui termina il periodo di indicizzazione, qualora essa non sia stata già erogata.

La Compagnia risponde delle prestazioni previste per il caso di morte dell'Assicu-

rato qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

## Art. 5 – Gestione finanziaria dell'investimento

### ◆ Nel periodo di indicizzazione

La Compagnia, per far fronte agli impegni assunti con il presente contratto, investe il premio versato, al netto del caricamento implicito di cui al precedente Art. 3, nell'obbligazione strutturata di seguito descritta ed individuata dalla specifica Serie di prodotto "IntesaObiettivo 24" sottoscritta dal Contraente.

La relativa pubblicazione del valore di IntesaObiettivo 24 – opportunamente identificato dallo specifico progressivo di Serie di prodotto riportato nel simplo di polizza, che rileva ai fini della determinazione delle prestazioni assicurate e del valore di riscatto nel periodo di indicizzazione, viene effettuata giornalmente su un quotidiano (attualmente "Il Sole 24 Ore").

### ◆ Obbligazione strutturata

- Soggetto Emittente: Dexia Crediop SpA.
- Rating: Moody's Aa2 e Standard & Poor's AA-, alla data di stesura della presente documentazione contrattuale.

L'obbligazione, identificata dal codice ISIN evidenziato nel simplo di polizza, ha durata 10 anni e 3 giorni con data di emissione 30 Dicembre 2004 e data di scadenza naturale 2 Gennaio 2015; essa verrà quotata alla Borsa Valori di Lussemburgo. Si precisa che la quotazione potrebbe non esprimere appieno il reale valore di mercato qualora la frequenza ed i volumi scambiati non raggiungessero valori significativi.

Tale prestito obbligazionario è soggetto a rimborso anticipato da parte dell'emittente nel caso in cui le prestazioni annuali complessivamente erogate raggiungano il valore del 24% del valore nominale; la data di rimborso anticipato coincide con la data di maturazione annuale in cui viene raggiunto tale livello.

L'obbligazione strutturata in oggetto prevede la maturazione delle prestazioni di cui al successivo Art. 6; il valore di liquidazione alla data di scadenza o alla data di rimborso anticipato è pari al valore nominale del titolo (100 centesimi). La percentuale di rimborso è sempre pari al 100% della misura prevista, salvo il caso di parziale o totale non solvibilità del Soggetto Emittente il titolo; solo per tale eventualità, sulla singola prestazione interessata sarà applicata l'effettiva percentuale di rimborso.

Le prestazioni annuali variabili sono collegate ad un paniere costituito dai seguenti 5 indici di Borsa:

- **DJ Euro Stoxx Automobiles & Supersector Price Index**  
(Codice Bloomberg SXAE)
- **DJ Euro Stoxx 600 Health Care Supersector Price Index**  
(Codice Bloomberg SXDP)
- **DJ Euro Stoxx Telecommunications Supersector Price Index**  
(Codice Bloomberg SXKE)
- **DJ Euro Stoxx Oil & Gas Supersector Price Index**  
(Codice Bloomberg SXEE)
- **DJ Euro Stoxx Banks Supersector Price Index**  
(Codice Bloomberg SX7E)



Il valore corrente dell'obbligazione è determinato con periodicità settimanale (l'ultimo giorno lavorativo della settimana) dall'Agente per il Calcolo di seguito specificato.

#### **Titolo obbligazionario associato all'emissione IntesaObiettivo 24 – Serie I**

- Agente per il Calcolo: Credit Suisse First Boston International.
- Prezzo di acquisto: 90,97 centesimi.
- Tasso di rendimento nominale annuo della componente obbligazionaria: 4,8% (calcolato rispetto alla data di scadenza naturale del titolo).
- Tasso di rendimento effettivo annuo lordo della componente obbligazionaria: 4,0% (calcolato rispetto alla data di scadenza naturale del titolo).
- Valore iniziale della componente derivata a cui sono associate le 2 prestazioni annuali fisse e le eventuali prestazioni variabili: 23,47%.

In presenza di emissioni di IntesaObiettivo 24 successive alla Serie I, le informazioni sopra riportate – relative al titolo obbligazionario associato al contratto – potrebbero subire modifiche, che saranno evidenziate nel simplo di polizza.

#### **◆ Nel periodo rivalutabile**

In caso di rimborso anticipato della struttura finanziaria di tipo index linked prima della data di scadenza contrattuale, il valore della struttura finanziaria confluirà automaticamente, a partire dal giorno successivo alla data di maturazione del rimborso, nella Gestione Speciale Trendifondo Intesa Vita, il cui Regolamento costituisce parte integrante del contratto. Trendifondo Intesa Vita è un'apposita gestione degli investimenti, separata dalle altre attività della Compagnia; essa viene annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione contabile, iscritta all'albo di cui all'Art. 161 del D. Lgs. 24/02/1998 n. 58, che attesta la correttezza della gestione ed i risultati conseguiti.

Il Contraente ha facoltà di richiedere alla Compagnia un prospetto aggiornato della ripartizione delle attività che compongono Trendifondo Intesa Vita.

Nel corso del periodo rivalutabile è previsto l'invio al Contraente, con cadenza annuale, di una lettera di rivalutazione, con l'indicazione dell'ammontare del capitale assicurato.

#### **Art. 6 – Modalità di determinazione delle prestazioni annuali previste nel periodo di indicizzazione**

#### **◆ Prestazioni annuali fisse**

Due prestazioni annuali fisse, in percentuale sul valore nominale del titolo, maturano come di seguito indicato:

Data di maturazione	Percentuale
2 Gennaio 2006	4%
2 Gennaio 2007	4%

#### ◆ Prestazioni annuali variabili

Al 2 Gennaio di ogni anno, a partire dal 2008 e fino al 2015, a condizione che non si sia ancora concluso il periodo di Indicizzazione, può maturare una prestazione annuale variabile, sulla base dei valori ufficiali di chiusura relativi a ciascuno dei 5 indici, più sotto specificati, rilevati a ciascuna delle Date di Rilevazione di seguito indicate:

1<sup>a</sup> Serie di Date di Rilevazione:

17, 18, 19, 20 e 21 Dicembre 2007 (termine 1<sup>a</sup> Serie: 21 Dicembre 2007);

2<sup>a</sup> Serie di Date di Rilevazione:

15, 16, 17, 18 e 19 Dicembre 2008 (termine 2<sup>a</sup> Serie: 19 Dicembre 2008);

3<sup>a</sup> Serie di Date di Rilevazione:

14, 15, 16, 17 e 18 Dicembre 2009 (termine 3<sup>a</sup> Serie: 18 Dicembre 2009);

4<sup>a</sup> Serie di Date di Rilevazione:

13, 14, 15, 16 e 17 Dicembre 2010 (termine 4<sup>a</sup> Serie: 17 Dicembre 2010);

5<sup>a</sup> Serie di Date di Rilevazione:

19, 20, 21, 22 e 23 Dicembre 2011 (termine 5<sup>a</sup> Serie: 23 Dicembre 2011);

6<sup>a</sup> Serie di Date di Rilevazione:

17, 18, 19, 20 e 21 Dicembre 2012 (termine 6<sup>a</sup> Serie: 21 Dicembre 2012);

7<sup>a</sup> Serie di Date di Rilevazione:

16, 17, 18, 19 e 20 Dicembre 2013 (termine 7<sup>a</sup> Serie: 20 Dicembre 2013);

8<sup>a</sup> Serie di Date di Rilevazione:

15, 16, 17, 18 e 19 Dicembre 2014 (termine 8<sup>a</sup> Serie: 19 Dicembre 2014).

Per ogni Serie di Rilevazione viene quindi calcolata la performance di ciascun indice inserito nel paniere rispetto al suo valore iniziale rilevato il 30 Dicembre 2004, in base alla seguente formula:

$$\frac{P - P_{\text{iniziale}}}{P_{\text{iniziale}}}$$

essendo:

P: media aritmetica semplice dei cinque valori ufficiali di chiusura dell'indice alle Date di Rilevazione riferite a ciascuna Serie sopra indicata;

P<sub>iniziale</sub>: il valore ufficiale di riferimento di chiusura dell'indice considerato il 30 Dicembre 2004.

La prestazione annuale maturata al 2 Gennaio successivo al termine di una data Serie di Rilevazione sarà dell'8% del valore nominale dell'obbligazione strutturata, se la formula di cui sopra fornirà valori maggiori o uguali a zero per ogni indice del paniere; viceversa, se almeno un indice del paniere fornirà valore negativo, allora al successivo 2 Gennaio non maturerà, né potrà essere di conseguenza corrisposta, alcuna prestazione annuale variabile.

La corresponsione della prestazione annuale variabile dell'8% sarà erogata a condizione che la somma complessiva delle prestazioni riconosciute dal contratto nel periodo di Indicizzazione non risulti essere superiore al 24%.

---

## Art. 7 – I Beneficiari

Il Beneficiario cui corrispondere le prestazioni in caso di vita dell'Assicurato in corso di contratto ed alla scadenza contrattuale è sempre il Contraente.

Il Contraente designa i Beneficiari in caso di premorienza dell'Assicurato e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o disposte per testamento.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- a) dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- b) dopo la morte del Contraente;
- c) dopo che, verificatosi l'evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di riscatto (con l'eccezione dei riscatti parziali programmati), recesso, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

---

#### **Art. 8 – Limiti di età dell'Assicurato alla data di decorrenza del contratto**

L'età dell'Assicurato, alla data di decorrenza del contratto, non deve essere inferiore a 18 anni né superiore a 70 anni.

---

#### **Art. 9 – La conclusione del contratto, l'entrata in vigore dell'assicurazione, la durata**

Ciascun contratto è concluso nel momento in cui la polizza è stata sottoscritta dalla Compagnia e dal Contraente. La copertura della prestazione è efficace dalle ore 24 del giorno di decorrenza del contratto, a condizione che sia stato versato il premio. La decorrenza del contratto è fissata per il 30 Dicembre 2004.

Il contratto si estingue a seguito del decesso dell'Assicurato, dell'esercizio della facoltà di riscatto totale o per scadenza.

La durata dell'assicurazione è pari a 10 anni e 3 giorni, con scadenza il 2 Gennaio 2015.

---

#### **Art. 10 – Recesso**

Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto stesso. Il recesso deve essere esercitato mediante richiesta scritta effettuata tramite lettera raccomandata inviata a:

**Intesa Vita S.p.A.  
Ufficio Portafoglio – gestione recessi  
Via Ugo Bassi 8/b – 20159 MILANO**

La Compagnia riconoscerà al Contraente il seguente importo:

- qualora la richiesta di recesso, comprensiva della documentazione completa di cui all'Art. 15 delle Condizioni Contrattuali, pervenga entro e non oltre il 29 Dicembre 2004, le somme eventualmente pagate;
- qualora la richiesta di recesso, comprensiva della documentazione completa di cui all'Art. 15 delle Condizioni Contrattuali, pervenga a partire dal 30 Dicembre 2004, la somma dei seguenti importi:
  - a) il prodotto tra il premio versato ed il valore dell'obbligazione strutturata, espressa in percentuale e riferita alla data dell'ultimo giorno lavorativo della settimana immediatamente successiva alla data di ricezione della predetta comunicazione;
  - b) il caricamento implicito gravante sul premio versato, di cui all'Art. 3 delle Condizioni Contrattuali.

La liquidazione verrà effettuata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, comprensiva della documentazione di cui all'Art. 15 delle Condizioni Contrattuali.

La notifica del recesso libera le parti da qualunque obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dal giorno di spedizione della lettera raccomandata.

---

### **Art. 11 – Facoltà di reimpiegare la prestazione liquidata per il caso di morte**

I Beneficiari hanno la possibilità di reinvestire, al netto delle imposte vigenti ma senza spese di ingresso, tutta o parte della prestazione liquidata per il caso di morte in un nuovo contratto relativo ad un prodotto assicurativo commercializzato dalla Compagnia in quel momento, fatte salve le limitazioni previste dalle relative condizioni contrattuali del prodotto.

Tale facoltà dovrà essere esercitata entro la data di liquidazione della prestazione prevista in caso di premorienza.

---

### **Art. 12 – Rivalutazione del capitale assicurato nel periodo rivalutabile**

Qualora si verifichi la condizione per il rimborso anticipato dell'obbligazione strutturata sottostante il contratto, il valore di realizzo della struttura finanziaria verrà investito automaticamente, il primo giorno successivo alla data di maturazione di detto rimborso, nella Gestione Speciale "Trendifondo Intesa Vita" e costituirà il capitale assicurato ad inizio del periodo di rivalutazione.

Il capitale assicurato verrà quindi rivalutato, ad ogni successivo 2 Gennaio in cui il contratto risulti in vigore, in base al tasso annuo di rivalutazione di seguito definito; l'ultima rivalutazione verrà effettuata in corrispondenza della data di scadenza contrattuale.

Il tasso annuo di rivalutazione, di cui sopra, si ottiene sottraendo l'aliquota fissa dell'1,2% al rendimento finanziario annuo effettivo della Gestione Speciale realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente la data di rivalutazione. In ogni caso, il tasso annuo di rivalutazione non potrà mai risultare negativo ed ogni nuova rivalutazione verrà applicata al capitale assicurato comprensivo delle rivalutazioni già precedentemente attribuite.

In caso di decesso, riscatto totale o parziale, il capitale assicurato all'epoca di rivalutazione immediatamente precedente verrà rivalutato pro-rata temporis in base al tasso annuo di rivalutazione che si ottiene sottraendo l'aliquota fissa dell'1,2% al tasso di rendimento lordo di Trendifondo Intesa Vita realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente la data di effetto del calcolo; anche in tale circostanza, il tasso annuo di rivalutazione non potrà mai risultare negativo. In caso di riscatto parziale, la prima successiva rivalutazione verrà applicata al capitale assicurato residuo sul contratto, pro-rata temporis a partire dalla data di consolidamento dello stesso. Infatti, il capitale assicurato residuo già acquisisce in via definitiva la rivalutazione maturata sul contratto fino a tale data.

---

### **Art. 13 – Riscatto totale**

A condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto e che l'Assicurato sia in vita, il Contraente può richiedere la riscossione totale del valore di riscatto, con conseguente estinzione del contratto medesimo.

#### **◆ Nel periodo di indicizzazione**

Qualora la richiesta di riscatto, completa di tutti i documenti necessari ai fini liquidativi, pervenga alla Compagnia entro e non oltre la seconda settimana lavorativa immediatamente precedente il verificarsi del rimborso, eventualmente anticipato, della struttura finanziaria sottostante di tipo index linked, il valore di riscatto sarà pari al prodotto tra il premio versato ed il valore dell'obbligazione strutturata collegata al contratto, espresso in percentuale e riferito alla data dell'ultimo giorno lavorativo della settimana immediatamente successiva alla data di ricezione della documen-

tazione completa relativa alla richiesta di riscatto (di cui all'Art. 15 delle Condizioni Contrattuali). Nella determinazione del valore di riscatto, come sopra calcolato, va incluso anche l'importo corrispondente ad un'eventuale prestazione annuale maturata interamente nel frattempo, qualora essa non sia stata già erogata.

Qualora la data di pervenimento sia compresa nel periodo che va dalla settimana precedente il termine del periodo di indicizzazione ed il termine stesso, come valore di riscatto verrà assunto il valore di realizzo della struttura finanziaria al termine del periodo di indicizzazione, eventualmente incrementato della prestazione annuale variabile interamente maturata alla medesima epoca, ove già non liquidata nel frattempo al Contraente.

La relativa pubblicazione del valore di IntesaObiettivo 24 – opportunamente identificato dallo specifico progressivo di Serie di prodotto riportato nel simplo di polizza, che rileva ai fini della determinazione del valore di riscatto durante il periodo di indicizzazione, viene effettuata giornalmente su un quotidiano (attualmente “Il Sole 24 Ore”).

#### ◆ Nel periodo rivalutabile

Qualora la richiesta di riscatto totale, completa di tutti i documenti necessari ai fini liquidativi, pervenga alla Compagnia in epoca successiva ad un eventuale termine anticipato del periodo di indicizzazione, il valore di riscatto sarà pari al capitale assicurato in vigore all'ultima epoca di rivalutazione del contratto – ovvero al capitale assicurato in vigore ad inizio del periodo di rivalutazione, in assenza di rivalutazioni pregresse – incrementato:

- degli interessi di rivalutazione su di esso maturati dall'ultima epoca di rivalutazione fino alla data di pervenimento della richiesta, comprensiva di tutta la documentazione necessaria; tali interessi sono calcolati secondo quanto riportato al precedente Art. 12;
- dell'eventuale prestazione annuale maturata interamente alla data annuale di maturazione in cui si è concluso il periodo di indicizzazione, ove non già erogata al Contraente.

---

## Art. 14 – Riscatto parziale

Ferma restando l'erogazione, a titolo di riscatto parziale programmato, delle prestazioni annuali maturate, il Contraente, trascorso almeno un anno dalla decorrenza del contratto e a condizione che l'Assicurato sia in vita, ha comunque la facoltà di chiedere la riscossione parziale del valore di riscatto, mantenendo il contratto in vigore per un valore residuo, come di seguito calcolato, non inferiore a Euro 2.500,00. Dall'importo liquidabile verrà detratta una spesa fissa pari ad Euro 20,00. Il valore residuo – che rileva ai fini dell'ammissibilità di cui sopra e che non rappresenta, in ogni caso, un valore consolidato – viene determinato come differenza tra il valore del contratto antecedente il riscatto parziale, come di seguito definito, e l'importo riscattato parzialmente, computato al lordo della relativa spesa fissa di liquidazione.

Il valore del contratto antecedente il riscatto parziale, di cui sopra, è pari al valore di riscatto calcolato, secondo le seguenti modalità:

- **nel periodo di indicizzazione**, esso è pari al prodotto tra il premio versato ed il valore ultimo disponibile, alla data di richiesta, della struttura finanziaria sottostante di tipo index linked;
- **nel periodo di rivalutazione**, esso corrisponde al valore di riscatto calcolato alla data di richiesta, in base alle modalità indicate al precedente Art. 13, al netto dell'eventuale prestazione annuale, ove inclusa.

Per tutto il periodo di durata contrattuale, le richieste di riscatto parziale su esplicita richiesta del Contraente non possono essere avanzate nel periodo 8 Dicembre – 2 Gennaio di ogni anno.

#### ◆ Nel periodo di indicizzazione

Qualora la richiesta di riscatto parziale, completa di tutti i documenti necessari ai fini liquidativi, pervenga alla Compagnia nella fase in cui è ancora attivo il periodo di indicizzazione, tutte le prestazioni riconosciute successivamente dal contratto (compresa l'integrazione di prestazione per minusvalenza in caso di premorienza dell'Assicurato), oltre al successivo valore di riscatto, verranno determinate prendendo a riferimento, anziché il premio versato, un valore riproporzionato. Quest'ultimo sarà pari al complemento ad 1 del rapporto tra l'importo di riscatto parziale – computato al lordo della spesa fissa di liquidazione – ed il valore di riscatto, di cui all'Art. 13, computato previo scorporo dell'eventuale prestazione annuale, ove inclusa, e calcolato con riferimento al valore dell'obbligazione strutturata relativo all'ultimo giorno lavorativo della settimana immediatamente successiva alla data di pervenimento della documentazione completa, associata alla richiesta di riscatto parziale.

In particolare:

- il valore nominale del titolo obbligazionario risulterà coincidente con il premio riproporzionato e non più con il premio versato, con conseguente impatto sul valore di realizzo del medesimo titolo;
- le prestazioni annuali, erogate in corso di contratto (a titolo di riscatto parziale programmato) e a scadenza, saranno commisurate a detto premio riproporzionato e non più al premio versato.

Qualora siano effettuate, nel corso della durata contrattuale, più operazioni di riscatto parziale sempre a seguito di richieste esplicite del cliente, ciascun riproporzionamento – successivo al primo – sarà applicato sul precedente premio “ricalcolato”.

Il riproporzionamento del premio non opera a seguito dell'erogazione, a titolo di riscatto parziale programmato, delle prestazioni annuali.

#### ◆ Nel periodo rivalutabile

Qualora la richiesta di riscatto parziale, completa di tutti i documenti necessari ai fini liquidativi, pervenga alla Compagnia in epoca successiva al termine anticipato del periodo di indicizzazione, il contratto resta in vigore per un capitale assicurato residuo, pari alla differenza tra il valore di riscatto calcolato alla suddetta data di pervenimento e l'importo di riscatto parziale richiesto (al lordo delle spese di liquidazione). La successiva rivalutazione decorrerà dalla data di consolidamento del capitale assicurato residuo, coincidente con la data di effetto di tale calcolo.

---

## Art. 15 – I pagamenti della Compagnia

Per i pagamenti della Compagnia debbono essere preventivamente consegnati alla stessa, tramite la rete distributiva (o alla Compagnia ove specificatamente richiesto), i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

I suddetti documenti nei diversi casi previsti sono i seguenti:

- per i pagamenti conseguenti all'esercizio del diritto di **recesso** dal contratto:
  - richiesta firmata dal Contraente;
  - originale contrattuale con eventuali appendici;
- per i pagamenti conseguenti alla richiesta di **riscatto totale e parziale** (con

esclusione, pertanto di quelli programmati, relativi all'erogazione della prestazione annuale di cui all'Art. 6):

- richiesta firmata dal Contraente;
- certificato di esistenza in vita dell'Assicurato, se diverso dal Contraente;
- originale contrattuale con eventuali appendici (solo in caso di riscatto totale);
- per i pagamenti conseguenti al **decesso** dell'Assicurato:
  - richiesta di liquidazione del capitale firmata dal richiedente;
  - originale contrattuale con eventuali appendici;
  - certificato di morte (con indicazione della data di nascita);
  - copia autentica del testamento pubblicato o, in mancanza dello stesso, atto notorio o dichiarazione sostitutiva dove risulti che l'Assicurato sia deceduto senza lasciare testamento, nonché le generalità, l'età e la capacità giuridica degli eredi;
  - elenco completo corredato da codice fiscale ed indirizzo di tutti i Beneficiari della polizza;
  - copia autentica di Decreto del Giudice Tutelare con il quale si autorizza la riscossione del capitale destinato a Beneficiari minorenni;
- per i pagamenti conseguenti alla **scadenza** del contratto:
  - originale contrattuale con eventuali appendici;
  - certificato di esistenza in vita dell'Assicurato, se diverso dal Contraente.

Per i pagamenti conseguenti all'erogazione delle **prestazioni annuali** in forma di riscatti parziali programmati, la Compagnia si riserva la facoltà di richiedere preventivamente il certificato di esistenza in vita dell'Assicurato.

Qualora vada perso l'originale contrattuale, dovrà essere consegnata un'autocertificazione attestante lo smarrimento.

Tutti i pagamenti verranno effettuati tramite accredito in conto corrente bancario, salvo diversa indicazione dell'avente diritto. È quindi richiesta anche l'indicazione delle coordinate bancarie (ABI, CAB, n. c/c) o di ogni altro dato necessario per qualsiasi diversa modalità di pagamento.

Per i pagamenti conseguenti all'erogazione delle prestazioni annuali erogate a titolo di riscatto parziale programmato (escluso quello eventualmente maturato alla data di scadenza) la Compagnia esegue il pagamento entro 30 giorni dalla relativa data di maturazione del 2 Gennaio.

Per tutti i restanti pagamenti la Compagnia esegue il pagamento entro 30 giorni:

- dalla consegna della suddetta documentazione completa in filiale, oppure
- dal ricevimento della documentazione completa, se inviata direttamente alla Compagnia.

Decorso il termine di 30 giorni sono dovuti gli interessi moratori a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari.

---

## Art. 16 – Cessione, pegno e vincolo della polizza

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci soltanto quando la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, l'operazione di riscatto (con l'eccezione dei riscatti parziali programmati) e recesso richiede l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

---

## Art. 17 – Prestiti

Il presente contratto non ammette prestiti.

---

**Art. 18 – Le tasse e le imposte**

Le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed eventuali aventi diritto.

---

**Art. 19 – I riferimenti a norme di legge**

Per tutto quanto non è espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme della legge italiana.

---

**Art. 20 – Foro competente**

Il Foro competente è quello di residenza o domicilio del consumatore. Nel contratto assicurativo il consumatore si identifica nelle figure del: Contraente, Assicurato e Beneficiario.



# Regolamento della Gestione Speciale

## “Trendifondo Intesa Vita”

<b>Art. 1</b>	Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Compagnia, che viene contraddistinta con il nome “Trendifondo Intesa Vita”.
<b>Art. 2</b>	<p>Nella gestione speciale “Trendifondo Intesa Vita” confluiranno le attività relative alle forme di assicurazione sulla vita che lo prevedono contrattualmente, per un importo non inferiore alle corrispondenti riserve matematiche.</p> <p>La gestione “Trendifondo Intesa Vita” è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare n. 71 del 26/3/1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.</p>
<b>Art. 3</b>	La gestione “Trendifondo Intesa Vita” è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta nell'Albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'Art. 161 del D. Lgs. 24/2/1998 n. 58, la quale attesta la rispondenza della gestione stessa al presente Regolamento. In particolare, sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al Fondo, il rendimento medio realizzato nell'esercizio, quale descritto all'Art. 5 del presente Regolamento e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle riserve matematiche stimate.
<b>Art. 4</b>	L'esercizio di “Trendifondo Intesa Vita” da sottoporre a certificazione decorre dal 1° Novembre di ciascun anno fino al 31 Ottobre dell'anno successivo.
<b>Art. 5</b>	<p>All'inizio di ogni mese viene determinato il rendimento medio del “Trendifondo Intesa Vita” realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti, rapportando il risultato finanziario del Fondo al valore medio del Fondo stesso.</p> <p>Per risultato finanziario del Fondo si devono intendere i proventi finanziari conseguiti dal “Trendifondo Intesa Vita” – compresi gli utili e le perdite di realizzo – di competenza del periodo considerato, al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti e degli onorari dovuti alla Società di Revisione per l'attività di certificazione.</p> <p>Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel Fondo, e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel Fondo per i beni già di proprietà della Compagnia.</p> <p>Per valore medio degli investimenti si intende la somma della giacenza media nel periodo considerato dei depositi in numerario, della consistenza media nel periodo degli investimenti in titoli nonché della consistenza media nel periodo di ogni altra attività del Fondo.</p> <p>La consistenza media nel periodo dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel Fondo definito al fine della determinazione del rendimento medio di “Trendifondo Intesa Vita”.</p>
<b>Art. 6</b>	La Compagnia si riserva di apportare al precedente punto 5 quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti della vigente legislazione.



# Informativa ai sensi dell'Articolo 13 del D. Lgs. 196/2003

## Informativa contrattuale

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che la nostra Società intende acquisire o già detiene dati personali che La riguardano, eventualmente anche sensibili o giudiziari <sup>(1)</sup>, al fine di fornire i servizi <sup>(2)</sup> da Lei richiesti o in Suo favore previsti.

I dati, forniti da Lei o da altri soggetti <sup>(3)</sup>, sono solo quelli strettamente necessari e sono trattati solo con le modalità e procedure – effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici – necessarie per fornirLe i servizi sopracitati, anche quando comunichiamo a tal fine alcuni di questi dati ad altri soggetti connessi al settore assicurativo e riassicurativo, in Italia o all'estero; per taluni servizi, inoltre, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, in Italia o all'estero, compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa <sup>(4)</sup>.

I Suoi dati possono inoltre essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati, in qualità di Responsabili o Incaricati, a trattare tali dati per il perseguimento delle finalità sopraindicate. I Suoi dati non sono soggetti a diffusione.

Senza i Suoi dati – alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei o da terzi per obbligo di legge (informativa contrattuale) <sup>(5)</sup> – non potremo fornirLe i nostri servizi.

Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento <sup>(6)</sup>.

Titolare del trattamento è la Società che si avvale di Responsabili; Responsabile designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti ex Art. 7 del D. Lgs. 196/2003 è il Servizio Privacy.

Ogni informazione in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati può essere richiesta al citato Servizio (*Servizio Privacy – Intesa Vita S.p.A. – Via Ugo Bassi 8/b, 20159 Milano – MI*). Fax 02/60764393.

## Informativa commerciale

La informiamo inoltre che la nostra Società intende utilizzare i dati personali che La riguardano per finalità di promozione commerciale e di analisi di mercato, volte a migliorare i servizi offerti o a far conoscere i nuovi servizi della Società e di altre Società del Gruppo.

I dati utilizzati sono solo quelli strettamente necessari e sono trattati solo con le modalità e procedure – effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici – necessarie agli scopi sopraindicati e a tal fine possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati, in qualità di Responsabili o di Incaricati, a trattare tali dati per il perseguimento delle finalità sopra indicate.

I Suoi dati possono essere comunicati a Società del Gruppo per analoghe finalità, ma non sono soggetti a diffusione. Il mancato consenso commerciale comporterà l'impossibilità da parte nostra di utilizzare i Suoi dati per finalità prettamente promozionali.

---

### NOTE:

- (1) L'Art. 4, co.1, lett. d) del D. Lgs. 196/2003 definisce sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose; lo stesso Art. 4, co.1, lett. e) definisce giudiziari i dati inerenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dei carichi pendenti e la qualità di imputato o di indagato.
- (2) Conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti d'assicurazione / riassicurazione e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
- (3) Ad esempio contraenti di polizze collettive o individuali che inseriscono il Suo nome tra gli Assicurati o i Beneficiari.
- (4) I soggetti possono svolgere la funzione di Responsabili del nostro trattamento, oppure operare in totale autonomia come distinti Titolari di trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate o finalità ad esse correlate. Si tratta, in particolare, di soggetti costituenti la cosiddetta "catena assicurativa": banche, SIM ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali, periti, strutture sanitarie e altri erogatori convenzionati di servizi; società del gruppo e altre società di servizi, tra cui servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. Vi sono poi organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, nonché organismi istituzionali tra cui ISVAP, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed altre banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi).
- (5) Lo prevede ad esempio la disciplina contro il riciclaggio.
- (6) Questi diritti sono previsti dall'Art. 7 del D. Lgs. 196/2003. L'integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

# Glossario

**Agente per il calcolo**

L'agente per il calcolo è un soggetto, terzo alla Compagnia, che è deputato al calcolo del valore di un particolare strumento finanziario. Nel caso del contratto in oggetto, il corrispettivo Agente per il Calcolo provvede a determinare, con cadenza settimanale, il valore dell'obbligazione strutturata.

**Assicurato**

La persona fisica indicata in polizza sulla cui vita viene stipulata l'assicurazione e la cui sopravvivenza o premorienza determina l'erogazione delle prestazioni previste dal contratto.

**Attivi a copertura degli impegni tecnici**

Gli investimenti fatti dalla Compagnia per far fronte agli impegni assunti con i Clienti in forza dello specifico contratto.

**Beneficiario**

È il soggetto del contratto che riceverà la prestazione economica prevista dal contratto se e quando si verificherà l'evento assicurato (la premorienza dell'Assicurato o la sopravvivenza dell'Assicurato stesso alla scadenza del contratto).

**Codice Bloomberg**

Il codice Bloomberg è una sigla che identifica univocamente uno strumento finanziario presente sul mercato.

**Compagnia**

È la Compagnia di Assicurazioni Intesa Vita S.p.A.

**Contraente**

È il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e paga il premio alla Compagnia; può coincidere con l'Assicurato. Può essere sia una persona fisica sia una persona giuridica.

**Durata del contratto**

È l'intervallo di tempo che intercorre tra la data di decorrenza del contratto e la data di scadenza.

**Età**

Corrisponde all'età dell'Assicurato in anni compiuti.

**Gestione Speciale Trendifondo Intesa Vita**

Fondo interno assicurativo, appositamente costituito dalla Compagnia, per la gestione degli investimenti collegati a polizze che prevedono una specifica clausola di rivalutazione delle prestazioni assicurate.

**Obbligazione strutturata**

Nel presente contratto, l'obbligazione strutturata è un titolo di debito tramite il quale, a fronte di un costo iniziale (valore di acquisto) sono riconosciute le prestazioni annuali definite in contratto e il valore nominale (premio versato) in occasione del rimborso, eventualmente anticipato, del titolo.

**Polizza**

È il documento probatorio del contratto di assicurazione contenente le clausole che regolano il contratto stesso; deve essere sottoscritto dalle parti.

**Premio versato**

Somma versata dal Contraente alla Compagnia; se premio unico, deve essere corrisposto in un'unica soluzione al momento della decorrenza del contratto.

**Prestazione**

A fronte del versamento di un premio (in una o più soluzioni, se contrattualmente previsto) da parte del Contraente, la Compagnia è impegnata, per contratto, ad erogare definite prestazioni a favore di uno o più Beneficiari, nel caso che si verifichino determinati eventi legati alla durata della vita di uno o più individui assicurati.

Le prestazioni di cui si fa carico la Compagnia possono essere costituite dal pagamento di capitali o rendite a favore dei Beneficiari.

**Rating**

Il rating è una valutazione del merito di credito di un emittente o di una particolare emissione obbligazionaria, assegnata da società indipendenti specializzate come Moody's e Standard & Poor's. Attraverso una sigla convenzionale, il rating esprime la capacità dell'emittente di far fronte puntualmente agli impegni di pagamento (interessi e rimborso della quota capitale) alle scadenze prefissate.

**Riscatto parziale programmato**

Nel presente contratto è la forma attraverso la quale vengono erogate al Contraente le prestazioni annuali – fisse e variabili – previste per il caso di vita e maturate durante il periodo di indicizzazione, prima della scadenza del contratto.

**Riscatto parziale su richiesta del Contraente**

Facoltà del Contraente di richiedere la liquidazione parziale del valore di riscatto associato al contratto, lasciando in vigore il medesimo per un valore residuo.

**Riscatto totale**

Facoltà del Contraente di richiedere lo scioglimento anticipato del contratto con conseguente liquidazione dell'importo dovuto (valore di riscatto).

**Sinistro**

Nel ramo vita si intende la premorienza della persona assicurata.

**Solvibilità**

Capacità del debitore di far fronte alle obbligazioni assunte. Il grado di solvibilità è quindi strettamente legato alla situazione finanziaria del debitore.

**Tariffa**

È l'insieme dei premi e/o dei tassi relativi a ogni singola tipologia di polizza, da applicare a seconda dell'Assicurato e delle specifiche prestazioni previste.